

49

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. *Genne 1866.*
dal Ministro *Della Guerra* *Interno* *Marineria*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N° 111

363

Modificazioni alla legge 28 Luglio 1861
per la leva di mare

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

1 Cancellieri	5 Danis
2 Ricci Giò	6 Pescetto
3 Dixie	7 D'Arte
4 Viacava	8 Moni fr
9 Cugia	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Ricci Giò
Segretario Pescetto
Relatore Moni fr

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 2 Marzo 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il

Approvata la Legge nella tornata del

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della marina

(ANGIOLETTI)

nella tornata del 29 gennaio 1866.

**Modificazioni alla legge 28 luglio 1864
per la leva di mare.**

SIGNORI! — La legge sulla leva di mare del 21 luglio 1861, dopo ricevuta la sanzione dell'esperienza, ed aver fatto buona pruova, per quanto riguarda i principii cardinali che la informano, richiede alcune non lievi modificazioni.

Convinto di questa necessità per lo esame degli studi già disposti dal mio predecessore, ho fatto compilare il progetto di legge che sottopongo al vostro esame, col quale nel riproporvi le modificazioni che nella seduta del 18 aprile 1864 vi furono presentate, senza che vi sia stato tempo di esaminarle e discuterle, vi propongo altre varianti che maggiori studi e la pubblicazione del nuovo Codice per la marina mercantile resero necessarie.

L'attuale legge obbliga al servizio militare marittimo tutti gl'iscritti nella leva di mare che sono nel ventesimo anno di loro età. Questo principio obbliga il Governo a mantenere sotto le armi un numero d'individui determinato indipendentemente dalla sua volontà e dalle esigenze del bilancio; nè è a dire che si

possa, occorrendo, anticipare il congedo illimitato delle classi più antiche, poichè questo espediente priva la marina del personale migliore, la cui istruzione costò grande fatica e non poca spesa all'erario.

Ho esaminato s'era possibile stabilire per la leva di mare, com'è per l'esercito, la prima e la seconda categoria, e mi sono convinto che per la eccezionale condizione del marinaio, ciò non è possibile, o almeno non lo è senza perturbare grandemente gl'interessi della marina mercantile.

Visto d'altra parte che la leva di mare costituisce una eccezione alla legge comune, eccezione che solamente un'imperiosa necessità deve giustificare, mi è sembrato che riducendo l'applicazione di questa legge a quei soli individui che formando gli equipaggi delle navi mercantili non possono essere assoggettati alla legge comune, si verrebbe in ogni anno a chiamare tanti individui al servizio, per cui, nel complesso della durata della ferma, non si possederebbe in nessun caso un numero di marinai arruolati superiore ai minimi bisogni che possa avere la marina militare. Per effetto di tale principio ho creduto che i barcaioli e pescatori di costa e gli operai di qualunque mestiere non dovessero essere iscritti sulle liste della leva di mare e fossero invece sottoposti alla legge comune. Aggiungendo inoltre alla legge un articolo che dia facoltà alla marina di togliere dalla leva di terra (tra queste categorie a preferenza) quel numero d'individui che occorressero al completo dei suoi bisogni, si provvede alle esigenze della marina stessa col minimo danno possibile al principio dell'uguaglianza dei tributi, e più conformemente al prescritto dal nuovo Codice della marina mercantile il quale, dividendo in due categorie la gente di mare, designa precisamente nella prima categoria quelli pei quali si rende necessaria una legge di leva eccezionale.

Non debbo nascondervi che lo escludere dalla leva di mare gli operai carpentieri e calafati incontra la opposizione di molti i quali temono la decadenza di queste arti, se si distraggono gl'individui che vi si dedicano dal loro naturale mestiere.

Per me questa obbiezione non è di gran peso, perchè osservo in primo luogo che la leva di terra non chiama tutti al servizio, ma quelli solamente di prima categoria, e poi di questi la massima parte rientrano nel contingente che la marina, come si è detto, prenderebbe

sulla leva di terra. D'altronde siccome è dimostrata la convenienza che gli operai di servizio sieno ridotti al minimo possibile negli arsenali, e quindi in ogni anno non occorrendone che una piccola quota, non so se convenga spingere la protezione per queste arti fino alla quasi esenzione di detti operai dal tributo della leva, giacchè sarebbe necessario rinviare gli eccedenti, nello interesse dell'erario, in congedo illimitato.

Un secondo punto, che richiamava la mia attenzione, era quello della durata della ferma, e mi convinsi che la legge attuale obbligando la gente di mare a quattro anni di servizio sotto le armi e quindici di congedo illimitato, crea un'eccezione alla legge comune che, mentre aggrava la marina mercantile, non è di vantaggio alla marina militare.

A formare il buon marinaio, e specialmente il cannoniere di mare, occorre assai più lungo tempo che non pel soldato dell'esercito, ed occorre una spesa gravissima all'erario dello Stato; quindi sotto questo aspetto il portare da quattro a cinque anni il primo periodo della ferma non può che risultare vantaggioso al miglioramento degli equipaggi delle navi da guerra, mentre riducendo da 15 a soli 6 anni il secondo periodo della ferma stessa, si mette la gente di mare, rispetto alla leva, nella condizione di ogni altro cittadino, e si solleva la marina mercantile da un aggravio non indifferente.

Questo principio, già adottato nel progetto del mio predecessore, viene sanzionato nel presente progetto, ed a ciò mi decisi francamente quando considerai che in tal modo si sarebbe provveduto ai bisogni della marina in qualunque eccezionale evenienza.

Diffatti la esperienza fornita dalla leva del 1864, secondo lo specchio A che unisco alla presente relazione, ci dimostra che, eliminati i pescatori, operai, ecc., la gente di mare soggetta alla leva di cui discorriamo ci fornisce un contingente annuo di 1712 uomini, che per cinque anni danno 8560 uomini nel primo periodo della ferma; e calcolando che in una chiamata straordinaria delle classi in congedo illimitato non si potessero avere per le assenze che i due terzi degl'individui ad esse appartenenti, se ne raggiungerebbe un contingente non inferiore a 15,408.

Questo numero è sufficiente a provvedere, dalla parte essenzialmente marinaresca, i nostri equipaggi in qualunque straordinario armamento, poichè calco-

lando in essi questo elemento per due terzi, noi potremmo armare più che tutta l'attuale nostra forza navale.

Il bisogno di ritenere al servizio volontariamente il maggior numero dei sotto-ufficiali anziani, dai quali principalmente dipende la buona costituzione di una forza militare, induceva il ministro della guerra a presentare al Parlamento un apposito progetto di legge tendente a costituire in loro vantaggio una speciale cassa militare. In marina, nel mentre i sotto-ufficiali hanno più incentivo a chiedere il loro congedo per i lucri che ad essi offre la navigazione mercantile, mi riusciva impossibile per la ristrettezza del numero, adottare il progetto del ministro della guerra. Invece, mentre nel progetto di bilancio del venturo anno ho proposto al Parlamento la introduzione del soprassoldo di anzianità, vi propongo in questo progetto di legge taluni vantaggi per gli assoldati anziani, pei quali non dubito ottenere dei favorevoli risultati.

Il nuovo Codice per la marina mercantile, con grandi vantaggi per l'erario e pel disbrigo degli affari della marina stessa, riuniva in un sol corpo le Capitanerie dei porti coi Consolati marittimi; questo fatto mi obbliga a proporvi una modifica corrispondente nella composizione del Consiglio di leva. Ritoccando la composizione del detto Consiglio ho creduto di sostituire in esso al membro consigliere comunale un consigliere provinciale, perchè gl'interessi dell'intero compartimento marittimo non fossero affidati esclusivamente alla rappresentanza comunale del capoluogo. Ed a proposito di Consiglio di leva debbo tenervi parola di un'altra importante modifica, che nello interesse della gente di mare e di un ben inteso discen- tramento si rendeva anche più necessaria dopo che il succitato nuovo Codice della marina mercantile costituendo i compartimenti marittimi dava loro un'estensione maggiore di quella che non avessero prima i circondari. Questa modifica consiste nel togliere l'obbligo agl'iscritti di leva di recarsi tutti al capoluogo del compartimento. Considerando che tutta la gente di mare nel compire ventun anno è obbligata al servizio, ho ritenuto per principio che il Consiglio di leva non arruola, ma ch'è invece un tribunale chiamato a conoscere delle questioni di leva che non sono soggette ai tribunali ordinari, e quindi permettendo l'arruolamento

anche al capoluogo del circondario, vi propongo di lasciare al Consiglio di leva il giudicare delle esenzioni, delle riforme e dei casi dubbi di qualunque natura.

Posto tutto ciò, non dissimulandomi quanto sia grave il rimettere in discussione dopo solo cinque anni una legge così importante qual è quella della leva di mare, io pensava di proporvi soltanto le modificazioni di quegli articoli della legge del 1861, che trattavano le questioni di cui vi ho sopra ragionato; ma considerando che per le autorità chiamate all'esecuzione della legge risulta più facile la riproduzione della legge stessa con le introdotte modifiche, e visto che alcune parole andavano cambiate anche negli articoli non modificati per rendere più propriamente il pensiero del legislatore, come, per esempio, la sostituzione della parola *affrancazione* a quella di *liberazione*, ho creduto riproporvi intera la legge con a lato di ciascuno articolo il corrispondente da riprodursi o da modificarsi, locchè potrà servire a limitare la discussione ed accorciare il lavoro parlamentare.

Passo ora a ragionarvi partitamente dei diversi articoli del progetto:

Articoli 1 e 2. — Simili agli articoli 1, 2 e 152 della legge attuale, salvo qualche piccola variante di compilazione. Il 2° poi dovrebbe essere ancora modificato qualora andasse in vigore il nuovo Codice penale.

Articolo 3. — Identico.

Articolo 4. — Questo articolo racchiude la modifica cardinale della legge riguardante la limitazione degli individui soggetti ad essa, che sono gli ascritti alla prima categoria della gente di mare indicata nel nuovo Codice della marina mercantile. Di questa modifica avendo detto abbastanza, qui mi resta notare solamente che ho ridotto d'alquanto il periodo di navigazione necessario per essere iscritto nella leva, e ciò per mettere in corrispondenza la presente legge col citato Codice di marina mercantile.

Articolo 5. — Corrisponde agli articoli 10 ed 11 della legge attuale.

Articolo 6. — Corrisponde agli articoli 12 e 13 della legge attuale con variata redazione.

Articolo 7. — Corrisponde al 5.

Articolo 8. — Corrisponde al 14, vi è però variata la redazione ond'esprimerne più chiaramente il concetto.

Articolo 9. — Corrisponde all'articolo 15; se non

che ai consoli di marina stati aboliti, si sono sostituiti gli ufficiali di porto, e si è espresso in questo articolo anche il concetto che i capitani e gli ufficiali di porto sono quelli che arruolano e non i Consigli di leva.

Articolo 10. — Identico al 16.

Articolo 11. — Identico al 17 rettificando la citazione dell'articolo precedente e sostituendo alla denominazione di *circondario marittimo* quello di *compartimento marittimo*.

Articolo 12. — Corrisponde all'articolo 18 della legge attuale, però è variata la composizione del Consiglio di leva in conformità di quanto si è precedentemente esposto. Dell'assistenza del medico chirurgo non si è parlato nel presente articolo, questa prescrizione trovando posto più adatto all'articolo 23 del progetto.

Articoli 13 e 14. — Identico ai 19 e 20.

Articolo 15. — Corrisponde agli articoli 21 e 22 della legge attuale, solo si è esteso da 15 a 30 giorni il tempo utile per produrre i ricorsi, e ciò per maggiore facilità della gente di mare.

Articolo 16. — Identico al 23.

Articolo 17. — Corrisponde al 24 dell'attuale legge; però invece di dire che la leva di mare sarà chiamata al principio di ogni anno, si è detto che deve chiamarsi nei primi tre mesi, e ciò onde non possa prorogarsi ulteriormente questo tempo con danno delle contrattazioni della gente di mare che rimane in quel periodo nell'aspettativa di quella chiamata.

Articolo 18. — Corrisponde al 25 dell'attuale legge; però anche di questo si è dovuto variare la compilazione dietro il principio che l'arruolamento si effettua dai capitani ed ufficiali di porto e non dai Consigli di leva.

Articolo 19. — Corrisponde al 26 con variata compilazione e con un'aggiunta la quale stabilisce il tempo utile per il rimpatrio degl'inscritti che si trovano sbarcati all'estero.

Articolo 20. — Questo è un articolo nuovo introdotto per permettere agl'inscritti marittimi di arruolarsi in un capoluogo di compartimento che non sia il proprio, locchè è chiaro che costituisce un gran vantaggio a tutti quegl'inscritti che si trovano in tale condizione.

Articolo 21. — Corrisponde al 27 con più precisa compilazione, e con un'aggiunta che tende a diminuire il numero dei renitenti, limitando la spedizione al-

l'estero degl'individui che sono per compiere l'età in cui debbono adempiere all'obbligo della leva. (50)

Articolo 22. — Corrisponde al 29 con una compilazione più chiara e determinata.

Articolo 23. — Conforme all'articolo 30 modificato però in modo da metterlo in armonia coi nuovi principii introdotti nel progetto.

Articoli 24, 25 e 26. — Identici ai 31, 32 e 33.

Articolo 27. — Corrisponde al 34 con l'aggiunta di un limite di 6 mesi per le rettifiche alle decisioni dei Consigli di leva che potessero operarsi dietro deliberazione del ministro.

Articolo 28. — Corrisponde al 35 con variata redazione e con l'estensione da 10 a 15 giorni del tempo utile per l'appello ai tribunali.

Articolo 29. — Corrisponde al 36, sostituito al console il capitano del porto.

Articolo 30. — Simile al 37; se non che il giorno della partenza non rimane più stabilito dal Consiglio di leva ma dall'autorità che sarà indicata nel regolamento.

Articoli 31, 32, 33 e 34. — Identici ai 38, 39, 40 e 41.

Articolo 35. — Corrisponde al 42; se non che invece del Consiglio vien data facoltà al suo presidente di rilasciare le dichiarazioni di riforma. Modifica questa necessaria una volta stabilito che il Consiglio non arruola.

Gli articoli da 36 a 50 corrispondono agli articoli da 43 a 59 della legge attuale. Questi articoli riguardanti tutta la materia relativa alle esenzioni si sono in parte modificati per renderli uniformi ai corrispondenti della legge sulla leva di terra, poichè in fatto di esenzione mi è sembrato che tutti i cittadini debbono essere ugualmente considerati. L'articolo 48 poi racchiude anche la disposizione contenuta nell'articolo 98 della legge attuale, colla differenza però che i volontari verrebbero così, in circostanza di eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, a ricevere eguale trattamento degli arruolati per motivo di leva: giacchè mi parve non vi sia ragione di favorire i primi a preferenza dei secondi, ed anche perchè il disposto dal menzionato articolo 98 poteva dar luogo ad arbitrio, che conviene sempre evitare.

Articolo 51. — Corrisponde al 79, senonchè ho variata la redazione ed ho sostituito alla parola *assento* quella più propria di *arruolamento*. Avrei anche voluto

rettificare il grave sconcio che si osserva nella legge attuale, la quale scambia il surrogato col surrogante, ma me ne sono astenuto poichè il fare altrimenti avrebbe generato un continuo equivoco con le prescrizioni della legge sulla leva di terra.

Articolo 52. — Identico all' 80.

Articolo 53. — Corrisponde all' 81 con variata compilazione.

Articolo 54. — Corrisponde all' 82, salvo le debite rettifiche di citazioni ed una compilazione più precisa.

Articoli 55 e 56. — Identici alli 83 ed 84.

Articolo 57. — Corrisponde all' 85 della legge attuale. A proposito di quest'articolo debbo francamente dichiarare alla Camera che i surrogati fanno generalmente così cattiva pruova che stando alle statistiche delle punizioni e dei disertori credo che le condizioni dei corpi militari sarebbero grandemente vantaggiate se si proibisse assolutamente la surrogazione ordinaria. Però venendosi in tal modo a limitare oltre misura la libertà dei cittadini, non ho pensato a proporvi una così radicale innovazione. Ma ho creduto conveniente circondare la surrogazione di tali cautele da mitigarne possibilmente i perniciosi effetti. E però ho richiesto nel surrogato un periodo di navigazione piuttosto esteso e l'obbligo di aver concorso e soddisfatto alla leva di mare.

Articolo 58. — Corrisponde all' 86, ma la parte di prezzo della surrogazione ritenuta per garanzia l'ho portata per le ragioni sopra espresse da 700 a 1000 lire oltre l'ammontare del primo corredo.

Articolo 59. — Identico all' 87.

Articolo 60. — Corrisponde all' 88 con variata redazione.

Articolo 61. — Corrisponde all' 89; senonchè il tempo di servizio prestato dal surrogante non ho creduto difalcarlo dal servizio del surrogato per compensare il Governo della perdita di un individuo già da lui istruito nel servizio.

Articolo 62. — Corrisponde al 90, salvo la variante della somma di garanzia.

Articoli 63 e 64. — Corrispondono al 91; però vi propongo che la garanzia per la surrogazione sia restituita al surrogato al termine della sua ferma, anzichè all'epoca in cui esce dal servizio, e sembrami inutile dimostrarvi le ragioni di equità che a ciò m'inducono.

Articolo 65. — Corrisponde al 92 con l'aggiunta che la responsabilità del surrogante vien limitata ad un

solo anno, com'è stabilito dalla legge sulla leva di terra.

Articolo 66. — Corrisponde al 93 con variata compilazione e con l'aggiunta del caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore.

Articoli da 67 a 75. — In questi articoli e seguenti alla parola *liberazione* venne sostituita quella più propria di *affrancazione*; la liberazione sembrandomi esprimere un concetto poco decoroso pel servizio militare. Questi articoli corrispondono a quelli da 60 a 78 della legge attuale, essi abbracciano tutta la materia dell'affrancazione e del riassoldamento.

Ho esposto più sopra il concetto generale che mi ha guidato nel variare le attuali prescrizioni della legge su questo riguardo. A raggiungere lo scopo prefissomi di ritenere al servizio, per quanto è possibile, i graduati ed i marinai di prima classe, vi propongo di permettere l'affrancazione dopo il primo periodo della ferma ordinaria per un altro periodo simile, smettendo dall'obbligo che hanno attualmente i riassoldati di contrarre la ferma speciale; come vi propongo di rilasciare ad essi il premio dell'affrancazione appena compiuta la ferma per la quale furono riassoldati. Oggi si vede non di rado che vecchi sott'ufficiali si congedano dal servizio unicamente per ritirare il suddetto premio. Vi propongo poi di stabilire alcune condizioni di navigazione per aver diritto al riassoldamento con premio, onde dei premi disponibili non profittino individui poco utili al Corpo Reali Equipaggi.

Un'altra modificazione suggerita dall'esperienza è quella che dà facoltà ai congedati di rientrare col loro grado, purchè lo facciano entro il periodo di un anno dal loro congedo, poichè si verifica spessissimo che buoni sott'ufficiali si congedano per ritirare il premio dell'affrancazione o per qualche vana lusinga e poscia quantunque pentiti non rientrano nel corpo per la prescrizione dell'attuale legge, la quale non concede il riassoldamento che con un grado di meno.

Vi propongo ancora di stabilire la facoltà di un secondo riassoldamento con premio, ed impiegare il premio dell'affrancazione sul debito pubblico dello Stato anzichè alla cassa dei depositi e prestiti. Quest'ultima modifica se da una parte rende fuor di dubbio variabile il valore del capitale, arreca agli assoldati un gran vantaggio negli interessi annuali.

In ultimo troverete nel nuovo progetto stabilito che la quota da pagarsi agli assoldati nell'atto del riassoldamento è fissata a lire 1000 anzichè al quarto del premio come nella legge attuale, e che la somma rimanente sia corrisposta ai titolari alla scadenza della ferma e non all'epoca del congedo.

Articolo 76. — Quest'articolo corrisponde al 94 della legge attuale; però il limite di età per l'arruolamento volontario è portato da 30 a 32 anni ed a 40 per i graduati già al servizio della marina militare; pel rimanente si è cercato rendere più precisa la compilazione di quest'articolo.

Articolo 77. — Corrisponde al 95; debbo però dichiarare che avrei voluto proporvi la esclusione degli stranieri dal servizio dello Stato, ma speciali considerazioni non avendomi fatto decidere per una tale radicale proposta, mi son limitato a proporvi che l'autorizzazione di arruolare gli esteri sia data al Ministero anzichè ai comandanti di dipartimento.

Articoli 78 e 79. — Identici ai 96 e 97.

Articoli 80 a 90. — Corrispondono agli articoli 101 a 114 dell'attuale legge. Questi articoli ed i seguenti trattano della durata della ferma. Io vi ho parlato in principio della grande modifica che vi propongo al riguardo perchè la gente di mare sia messa, per quanto è possibile, nella condizione della legge comune; voi troverete sviluppato questo principio negli articoli succitati con talune altre piccole variazioni tendenti sia a meglio precisare l'intenzione del legislatore, sia ad informare la legge a più liberali principii.

Per semplificare la vostra discussione noto che l'articolo 84 del progetto è identico al 105 della legge attuale, e l'articolo 90 al 114.

Articoli 91 e 92. — Con redazione più precisa corrispondono agli articoli 115 e 116.

Articolo 93. — Si è aggiunto per stabilire una prescrizione d'ordine non contemplata dalla legge attuale.

Articoli 94 e 95. — Corrispondono alla seconda parte dell'articolo 118 ed all'articolo 117 della legge attuale con redazione meglio precisata.

Articolo 96. — Si è aggiunto per contemplare i casi della surrogazione nelle leve straordinarie.

Articoli 97 e 98. — Corrispondono agli articoli 119 ed alla prima parte dell'articolo 118 con redazione variata come sopra.

Articolo 99. — Questo nuovo articolo stabilisce che il

servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sia computato in isconto della ferma ordinaria o speciale, quale principio di equità non mi pare abbia bisogno di essere dimostrato.

Articolo 100. — Corrisponde al 120 con più precisa compilazione.

Articoli 101 a 104. — Questi articoli sono aggiunti per stabilire l'assegnazione al servizio di mare d'individui provenienti dalla leva di terra. In principio della presente relazione vi ho data ragione di questa disposizione, la quale sta per avere abbandonate alla leva di terra parecchie categorie che oggi fan parte della leva di mare.

Articolo 105. — Corrisponde al 122 con un'aggiunta penale per chi vien riconosciuto autore o complice di frodi o raggiri per sottrazione alla leva di mare.

Articolo 106. — Identico al 124.

Articolo 107. — Corrisponde al 125 più precisamente redatto.

Articoli 108, 109, 110 e 111. — Identici ai 126, 127, 128 e 129.

Articolo 112. — Corrisponde al 130 con la variante proveniente dal principio che non arruola il Consiglio di leva, e con un'aggiunta per i renitenti arrestati o presentati volontariamente, dopo i limiti prescritti.

Articoli 113, 114. — Corrispondono ai 131 e 132; se non che sono corrette le citazioni, ed al titolo di *Console di marina* è sostituito quello di *Capitano di porto*.

Articolo 115. — Identico al 133.

Articolo 116. — Corrisponde al 134; però la idea del legislatore è più esattamente spiegata.

Articolo 117. — Corrisponde al 135 con l'aggiunta che i ministri del culto sono considerati come i pubblici uffiziali qualora trovati delinquenti per reato di leva.

Articolo 118. — Corrisponde al 136; solo però alla parola *esentati* si è sostituita quella più propria di *cancellati*.

Articolo 119. — Identico al 137.

Articolo 120. — Corrisponde al 138 con la sostituzione delle parole *riassoldamento con premio* a quelle di *assoldamento di anziani e di volontari*.

Articolo 121. — Corrisponde al 139 con la variante che sono considerati come renitenti e puniti i marinari ricercati all'estero dai comandanti dei bastimenti dello Stato che si sottraggono alla chiamata, e solo vengono considerati come disertori quando appartengono al-

l'armata di mare in congedo illimitato o in licenza temporaria. La legge attuale considerando tutti come disertori non mi sembra giusta.

Articolo 122. — Corrisponde al 140; però stabilisce la diversità di trattamento derivante dalle considerazioni di cui nel precedente articolo; e determina la pena senza lasciarla tra limiti difficili a precisare.

Articolo 123. — Identico al 142.

Vi propongo finalmente di sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 58, 99, 100, 106, 109, 110, 112, 121, 123, 141 e tutte le disposizioni transitorie dell'attuale legge, sia perchè taluni di essi non han più ragione di essere, sia perchè altri trattano parti piuttosto di materie regolamentari.

Datovi così ragionato conto sì dei principii generali che informano il progetto, come delle varianti di ciascuno articolo, non mi rimane che raccomandarlo alla vostra approvazione perchè ho la coscienza ch'esso nel soddisfare ai bisogni della marina militare, apporterà dei grandi beneficii alla marina mercantile.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'armata di mare si recluta per mezzo delle leve, o con gli arruolamenti volontari a tenore della presente legge.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nella sua esecuzione.

Art. 2.

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati, od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del ministro della marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 3.

Non sono ammessi a far parte della armata di mare gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO II.

DELLE LEVE DI MARE.

CAPO I. — DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA LEVA.

Art. 4.

Sono soggetti alla leva di mare e devono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello

Articoli corrispondenti della legge 28 luglio 1861.

Art. 1.

L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente.

Art. 152.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge.

Art. 2.

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministero della marina.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello

Stato iscritti fra la gente di mare di prima categoria, che abbiano esercitato la navigazione o la pesca in alto mare od all'estero per diciotto mesi dopo la loro iscrizione, ovvero la navigazione di lungo corso o di grande cabottaggio per mesi nove dopo l'età di anni sedici compiuti.

Art. 5.

Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro al quale gl'iscritti compiono il ventunesimo d'età.

Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto compie il ventunesimo anno di età, questo termine rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

Art. 6.

Coloro che al primo giorno dell'anno, entro il quale compiono il ventunesimo d'età, ovvero al tempo della chiamata per la leva di terra colla classe a cui appartengono, quando essa avvenga anteriormente al detto giorno, risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, se esista la presunzione che siasi da essi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 4. Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente sarà scorso un tempo sufficiente perchè possano aver compiuto l'esercizio predetto.

Art. 7.

Gl'iscritti sulle liste della leva di mare sono distinti per classe. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art. 8.

Niun iscritto sulle liste della leva di mare può navigare con bandiera estera od espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, a meno

Stato i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia *costiera* che in alto mare ed all'estero, il mestiere di *burcaiuolo* dei porti e *spiagge*, o le arti di maestro ed operaio d'*ascia* e di *calafato*, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro.

Sono parimente soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare e sono iscritti sulle matricole della marineria.

Art. 10.

Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gl'iscritti compiono il 21° di età.

Art. 11.

Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto compie il 21° di età, il termine per le prove, di cui all'articolo precede, te, rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

Art. 12.

Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo di esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6.

Art. 13.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, sarà trascorso un tempo sufficiente perchè possano avere compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

Art. 5.

Gli iscritti della leva di mare sono distinti per classe. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

Art. 14.

Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agl'iscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o

che si uniformi alle condizioni stabilite dal regolamento di cui è cenno nell'articolo 1.

CAPO II. — DELLE PERSONE INCARICATE DELLE OPERAZIONI DELLA LEVA.

Art. 9.

Il ministro della marina provvede e soprintende alla leva.

La leva di mare è in ogni compartimento marittimo affidata al capitano di porto, coadiuvato dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel compartimento.

Art. 10.

Spetta ai tribunali ordinari:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza e di età;

3° Pronunciare su contesi diritti civili e di filiazione.

Art. 11.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'articolo 10, sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun compartimento marittimo.

Art. 12.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, e composto di un ufficiale di porto, che fa le veci di presidente in sua assenza, di un consigliere provinciale designato dal Consiglio della provincia a cui appartiene il capoluogo del compartimento marittimo, del sindaco o di un assessore in sua vece da esso designato e di un capitano della marina mercantile designato dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un segretario assunto fra gli impiegati della capitaneria.

Art. 13.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.

Qualorasi trovino presenti quattro votanti, compreso

di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, indipendentemente però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla marina mercantile per la generalità della gente di mare.

Art. 15.

Il Ministero della marina provvede e soprintende alla leva per mezzo dei consolati di marina.

Art. 16.

Identico al qui contro.

Art. 17.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'articolo 16 sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun circondario marittimo.

Art. 18.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto del sindaco o di un assessore in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio di leva tiene le sue sedute da designarsi dal Consiglio comunale stesso, di un ufficiale di porto del circondario e di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un medico chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un segretario assunto fra gli impiegati del consolato.

Art. 19.

Identico al qui contro.

il presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare.

Art. 14.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 15.

Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà aversi ricorso al Ministero della marina, entro trenta giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi non sospendono gli effetti delle decisioni.

Il ministro potrà annullare le decisioni dei Consigli di leva, sentito il parere del Consiglio di ammiragliato.

CAPO III. — DELLO ESEGUIMENTO DELLA LEVA.

Art. 16.

Gli individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21° di loro età.

Art. 17.

Nei primi tre mesi di ogni anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, pubblicheranno in ogni comune marittimo compreso nella loro giurisdizione, la lista degli inscritti chiamati alla leva di mare, ed il relativo manifesto.

Art. 18.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui nell'articolo precedente gli inscritti che siano alle case loro devono presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio compartimento, od all'ufficio di porto del proprio circondario marittimo per essere arruolati, od al Consiglio di leva del compartimento per far valere i loro diritti ad esenzione, o addurre i motivi che avessero per la riforma, come altresì per esporre domande o reclami.

Coloro che fossero nel regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione alle coste del regno, devono presentarsi nel termine di un mese.

Art. 19.

Quelli che facessero parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale in navigazione all'estero ed ancorato in porto estero devono presentarsi, al ritorno del bastimento, entro i termini sopraindicati di quindici

Art. 20.

Identico al qui contro.

Art. 21.

Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà aversi ricorso al Ministero della marina entro 15 giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni.

Art. 22.

Il Ministero potrà annullare le decisioni del Consiglio di leva, anche di ufficio, sentito il parere del Consiglio di ammiragliato.

Art. 23.

Identico al qui contro.

Art. 24.

Al principio di ogni anno i consoli di marina pubblicheranno la lista degli inscritti chiamati alla leva.

Art. 25.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gli inscritti che trovansi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario per essere sottoposti all'assento o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese.

Art. 26.

Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga

giorni o di un mese, secondochè lo approdo abbia luogo nel compartimento di loro iscrizione od in altro compartimento.

Coloro che al tempo della pubblicazione della leva si trovassero sbarcati all'estero dovranno rimpatriare entro sei mesi, se si trovino in paesi d'Europa, e prima della fine dell'anno se fuori di Europa, e presentarsi dopo il loro arrivo, nel termine stabilito per coloro che si trovano nello Stato alla pubblicazione della leva o che vi giungono durante l'anno.

La presentazione non dovrà in verun dei casi indicati nel presente articolo protrarsi oltre il mese di dicembre dell'anno in cui fu pubblicata la leva.

Art. 20.

Gli iscritti potranno anche presentarsi, per essere arruolati, alla capitaneria di porto del Compartimento in cui si trovassero al tempo della pubblicazione dell'ordine di leva od in cui avesse luogo il loro arrivo.

Per l'esenzione però, come per la riforma, la surrogazione e l'affrancazione dovranno ricorrere al Consiglio di leva del proprio compartimento.

Art. 21.

Nell'anno che precede la chiamata degli iscritti alla leva, ed infino a che questa non abbia avuto luogo gli amministratori di marina modereranno gradatamente gli imbarchi degli iscritti medesimi in modo che la loro presentazione non venga ad essere soverchiamente protratta.

Gli ufficiali consolari all'estero impediranno che gli iscritti chiamati a soddisfare all'obbligo della leva passino da un bastimento all'altro quando con ciò venga ritardata la loro presentazione.

Art. 22.

Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare surrogati o domandare l'affrancazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli iscritti del proprio circondario.

Art. 23.

Il Consiglio delibera sulle domande di riforma o di esenzione;

Ammette le surrogazioni e pronuncia l'affrancazione in conformità della presente legge;

in un punto del proprio circondario marittimo, e di un mese se in altro circondario.

In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre.

Art. 27.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alla chiamata della leva.

Art. 29.

Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal regolamento pel solo oggetto di comprovare il diritto all'esenzione.

Art. 30.

Il Consiglio procede all'esame degli iscritti che domandano riforma od esenzione;

Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente legge;

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Alla riforma deve precedere l'esame personale che ha luogo per mezzo dei medici chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 24.

I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione dei documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 25.

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare i suoi diritti all'esenzione, il Consiglio gli assegna il tempo entro cui dovrà farli valere.

Art. 26.

Agli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio allorchè vi sono richiesti, vien sospeso l'arruolamento per deliberazione del Consiglio fino a che quei motivi siano cessati.

Art. 27.

Trascorsi sei mesi gli iscritti che sono riformati od esentati non possono più esser richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito nell'articolo 110 della presente legge.

Art. 28.

Saranno accordati quindici giorni di tempo, per promuovere il giudizio dei tribunali ordinari, agl'iscritti i quali prima d'essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva, o della loro designazione al servizio, pei motivi indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 10.

Si sospenderà poi la partenza pel Corpo, o si farà luogo al provvisorio rinvio di quelli che, già arruolati, abbiano entro il termine di quindici giorni dallo arruolamento sporto reclamo all'autorità giudiziaria pei motivi sopra accennati.

Art. 29.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante in contraddittorio del capitano di porto, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d'appello.

Il capitano di porto è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei medici chirurghi chiamati dal Consiglio.

Art. 31.

Identico al qui contro.

Art. 32.

Identico al qui contro.

Art. 33.

Identico al qui contro.

Art. 34.

Gli iscritti che sono riformati od esentati non possono più essere richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito nell'articolo 128 della presente legge.

Art. 35.

Alloraquando gli iscritti, entro dieci giorni dalla loro designazione al servizio, porgano richiami ai tribunali ordinari sulla legalità della loro designazione, per motivi di cittadinanza, di età, di diritti civili, o di figliazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo fino all'emanazione del giudizio.

Art. 36.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d'appello.

Il console è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto il quale terrà luogo di mandato.

Art. 30.

Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti all'arruolamento ed avviati al corpo, pel giorno che sarà stabilito.

Art. 31.

Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al corpo nel termine prefisso, sono dichiarati disertori.

CAPO IV. — DELLE RIFORME.

Art. 32.

Sono riformati gli iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare marittimo.

Le infermità e i difetti che esimono dal servizio militare marittimo saranno descritti in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 33.

Gli iscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi, e se anche allora risultino inabili, sono riformati.

Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'iscritto si avviasse verso la guarigione, prorogherà di altri sei mesi la decisione definitiva.

Art. 34.

Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.

Art. 35.

Il presidente del Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

CAPO V. — DELLE ESENZIONI.

Art. 36.

Va esente dal servizio l'iscritto che al giorno della pubblicazione dell'ordine di leva si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 1° Unico figlio maschio di padre vivente;
- 2° Unico figlio, o figlio primogenito od in mancanza di figli nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settuagesimo anno di età;

Art. 37.

Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo assento ed avviati al corpo pel giorno che sarà stabilito dal Consiglio.

Art. 38.

Identico al qui contro.

Art. 39.

Identico al qui contro.

Art. 40.

Identico al qui contro.

Art. 41.

Identico al qui contro.

Art. 42.

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 43.

Va esente dal servizio l'iscritto che al giorno in cui dovrebbe essere sottoposto all'arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età;
- 2° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54 della presente legge;
- 3° Unico figlio, o figlio primogenito od in mancanza

3° Primogenito consanguineo di orfani di padre e di madre, ovvero quegli i cui fratelli e sorelle consanguinei che lo precedono in età, parimente orfani di padre e madre, si trovino in alcuna delle condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 45.

Art. 37.

Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godrà della esenzione, e la sorte deciderà quale dei due debba essere arruolato.

Se però all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avrà più luogo dovendo essere arruolato l'altro fratello.

Art. 38.

Le esenzioni, di cui agli articoli 36 e 50, devono essere richieste con atto autentico dal membro della famiglia a favore del quale è accordata l'esenzione.

Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia, od altro impedimento.

Art. 39.

È parimenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato purchè quest'ultimo:

1° Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio, o di vivandiere, o non serva nella qualità di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 71, non sia addetto ai servizi sedentanei che saranno specificati nel regolamento;

2° Non sia arruolato per effetto di leva marittima straordinaria in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dello arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina.

di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settuagesimo anno d'età;

4° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello od i fratelli consanguinei che lo precedono in età si trovino nelle condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 del citato articolo 54.

Art. 46.

L'esenzione contemplata al numero 4 dell'articolo 43 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54.

Art. 44.

Identico al qui contro.

Art. 45.

Identico al qui contro.

Art. 47.

È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1° Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio o di vivandiere, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 97;

2° Non sia arruolato nel Corpo Reali Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arruolamento ordinario o per punizione in un Corpo di disciplina;

4° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

Art. 40.

È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio.

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di surrogato ordinario.

Art. 41.

L'esenzione per titoli di cui nei precedenti articoli 39 e 40 non sarà applicata in quei casi nei quali accordandola, il numero dei fratelli viventi, esentati per gli stessi titoli, venga a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure posti in ritiro o morti per le cause enunciate nel predetto articolo 40.

Sono considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siasi invocate dai fratelli viventi, i quali avevano diritto a profittarne e furono invece riformati o dispensati a tenore dell'articolo 98 della legge sul reclutamento dell'esercito, eccetto che quelle esenzioni non invocate avessero loro compiuto pel disposto dai numeri 2 e 3 dell'articolo 36.

Art. 42.

Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli iscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'articolo 33.

Art. 43.

Non possono conseguire l'esenzione:

1° Gli spurii o coloro a cui si applichi l'articolo 195 del Codice civile;

2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi o naturali del comune loro padre.

Art. 48.

È pure esente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, o di surrogato ordinario.

Art. 49.

L'esenzione, di cui nei precedenti articoli 47 e 48, non sarà applicata in quei casi in cui, accordandola, il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio, o in ritiro per ferita od infermità dipendenti dal servizio.

Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati.

Non sarà però calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso siasi trovato nel caso di non approfittarne per motivi sovraccennati di riforma o di dispensa.

Art. 50.

La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente articolo 49 non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti iscritti di precedente leva nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'articolo 43.

Art. 51.

Identico al qui contro.

Art. 52.

Identico al qui contro, tranne la citazione dell'articolo del Codice.

Art. 44.

I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 45.

Nello stabilire il diritto d'un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti, o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

Art. 46.

Nello stabilimento del diritto alla esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

Art. 47.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito od arruolato al servizio di mare per leva straordinaria in tempo di pace non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tali categorie, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio od al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 48.

Il militare della regia marina, sia che provenga dalla leva, che da volontario arruolamento, ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento risulti in una delle infra espresse condizioni e sia richiamato nel seno della famiglia nel modo indicato all'articolo 38:

Art. 53.

Identico al qui contro.

Art. 54.

Nello stabilire il diritto d'un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

La circostanza definita nel numero 3 non è presa in considerazione se non viene constatata con ordinato di notorietà della Giunta municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'iscritto davanti al Consiglio.

Art. 55.

Identico al qui contro.

Art. 56.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso sarà provveduto di congedo tostochè il fratello sarà assentato.

Art. 57.

Il sott'ufficiale, il marinaio ed operaio può, in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 45;

4° Unico figlio maschio di madre vedova, e, in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5° Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di questo articolo non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 45, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito.

Art. 49.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari. Ne sono parimente esclusi i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII, e i disertori, sebbene graziati.

Art. 50.

L'inscritto, il quale nel giorno della pubblicazione dell'ordine di leva non aveva diritto ad esenzione, se per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'ordine stesso e prima del suo arruolamento risulti in alcuno dei casi espressi nell'articolo 48, è dal Consiglio di leva esentato dal servizio.

CAPO VI. — DELLE SURROGAZIONI.

Art. 51.

Si può surrogare prima dell'arruolamento e dopo l'arruolamento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso, innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio d'amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

Art. 52.

La surrogazione si dice *di fratello* allorchè un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice *ordinaria*.

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambo gli occhi;

4° Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5° Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Art. 98.

Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del ministro di marina al conseguimento del congedo assoluto.

Art. 59.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VI, e i disertori, sebbene graziati.

Art. 79.

L'inscritto può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

Art. 80.

Identico al qui contro.

Art. 53.

Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII, i militari che servono per punizione, e i disertori sebbene graziati.

Art. 54.

Il surrogato di fratello deve:

- 1° Essere idoneo al militare servizio marittimo;
- 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 6 e 9 dell'articolo 57, e se fu militare, soddisfare al prescritto dei numeri 8 e 9 dello stesso articolo;
- 3° Avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;
- 4° Aver soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e quando per età non vi sia ancora soggetto, comprovare di avere le condizioni per esservi ascritto.

Art. 55.

Nel caso preveduto dal numero 4 del precedente articolo il fratello surrogante nella leva della sua classe rappresenta il fratello surrogato, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 56.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba rimanere al corpo per un tempo eguale a quella parte di ferma che a tenore dell'articolo 80 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 57.

Il surrogato ordinario deve:

- 1° Avere concorso e soddisfatto alla leva di mare;
- 2° Avere acquistato tre anni di navigazione allungo corso od al grande cabottaggio come marinaio;
- 3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
- 4° Non avere oltrepassato il trentaduesimo anno di età;
- 5° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;
- 6° Presentare attestazioni di buona condotta;
- 7° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta al corpo da cui fu congedato e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

Art. 81.

Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 77.

Art. 82.

Il surrogato di fratello deve:

- 1° Essere idoneo al servizio militare marittimo;
- 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7 e 10 dell'articolo 85, e se fu militare soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;
- 3° Non oltrepassare l'età prescritta per le surrogazioni ordinarie;
- 4° Provare di aver soddisfatto all'obbligo della leva e, quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.

Art. 83.

Identico al qui contro.

Art. 84.

Identico al qui contro.

Art. 85.

Il surrogato ordinario deve:

- 1° Essere ascritto alla gente di mare;
- 2° Aver soddisfatto all'obbligo della leva;
- 3° Essere di costituzione robusta e non aver alcuna specie di infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
- 4° Non aver oltrepassato il 32° anno d'età;
- 5° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;
- 6° Avere l'esercizio di navigazione o di mestiere, o di arti marittime indicato all'articolo 4;
- 7° Presentare attestazioni di buona condotta;
- 8° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto alla in-

8° Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

9° Non aver incorso condanne penali dai tribunali ordinari o marittimi, o dai Consigli di guerra.

Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma degli articoli 36 e 50, e quelli che furono congedati a norma dell'articolo 48, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu accordata l'esenzione o l'assoluto congedo consentono che essi imprendano la surrogazione.

Art. 58.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile, le stipulazioni particolari tra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 1000, oltre l'ammontare del primo corredo, nella tesoreria provinciale se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo se è fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Art. 59.

Gli atti di surrogazione si compiono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

Art. 60.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione o infermità preesistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del compartimento marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo.

Art. 61.

La firma del surrogato ordinario è sempre per in-

scrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o di diserzione;

9° Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

10° Non aver incorso condanna penale da tribunali ordinari e marittimi, o dai consigli di guerra.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'intendente del circondario.

Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe, furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 43 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, consentono che essi imprendano la surrogazione.

Art. 86.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 700 nella tesoreria del circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella Cassa d'amministrazione del corpo, se dessa è fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Art. 87.

Identico al qui contro.

Art. 88.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo, sia dal Comandante di esso Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, o infermità preesistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio è immediatamente provveduto di congedo.

Art. 89.

La firma di surrogato ordinario si compie con un

tero quella speciale di anni otto stabilita dall'articolo 80, qualunque sia il servizio prestato dal surrogato.

Art. 62.

Le lire 1000 di cui all'articolo 58, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al corpo, sono fatte passare alla cassa dei depositi e prestiti e fruttano interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge sulla detta cassa.

La somma rappresentante il valore del primo corredo è computata nel conto della massa del surrogato.

Art. 63.

I surrogati ordinari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

- 1° Quando abbiano ultimata la loro ferma;
- 2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
- 3° Quando siano promossi ufficiali.

In caso di morte del surrogato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 64.

Per tutto il tempo in cui i surrogati ordinari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, lo ammontare degli interessi è devoluto alle casse degl'invalidi della marina mercantile ed è ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito delle lire 1000 di cui all'articolo 63, il quale è parimenti devoluto per intero alle casse degl'invalidi di marina come sopra.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 65.

Il surrogato ordinario disertore, quando anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degl'invalidi di marina le somme che ancora gli rimanessero da pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Quest'obbligo non è imposto al surrogante nel caso che la diserzione sia avvenuta dentro l'anno dal giorno dell'arruolamento ed egli stesso abbia assunto personalmente il servizio o fornito un nuovo surrogato.

servizio continuo sotto le armi di otto anni, dai quali si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al corpo meno di quattro anni.

Art. 90.

La somma di cui all'articolo 86, è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al Corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta Cassa.

Art. 91.

Il disposto degli articoli 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari.

Articolo suddetto.

Art. 92.

Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva Cassa degl'invalidi di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Art. 66.

Le surrogazioni sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia decaduto prima di giungere al corpo;

2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'articolo 60.

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine di un anno a cominciare dal giorno dello arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 1000 di cui all'articolo 62.

CAPO VII. — DELL'AFFRANCAZIONE

E DEL RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

Art. 67.

Gli inscritti di leva ed i militari che, a tenore del Capo VI, Titolo II, hanno facoltà di surrogare, possono ottenere l'affrancazione dal servizio militare marittimo pagando la somma che sarà annualmente fissata per decreto reale, e che dovrà servire per riasoldare militari anziani a tenore degli articoli 68, 69, 70, 72 e 73.

Il numero delle affrancazioni dovrà annualmente pareggiare il numero dei riassoldamenti con premio.

Gli inscritti di leva hanno la preferenza nell'ottenere l'affrancazione.

In tempo di guerra l'affrancazione dei militari è sospesa.

Potrà anche essere sospesa in qualsiasi tempo per disposizione del ministro della Marina, quando le domande di affrancazione degli inscritti di leva siano per superare od eguagliare il numero dei militari aspiranti al riassoldamento con premio.

Art. 68.

I militari di bassa forza in servizio attivo nell'armata, che abbiano compito 5 anni di effettivo servizio sotto le armi dopo l'età d'anni 20 compiti e non servano in qualità di surrogati ordinari, possono essere

Art. 93.

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo;

2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'articolo 88;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della Legge;

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 600 di cui al secondo alinea dell'articolo 90.

CAPO VI. — DELLA LIBERAZIONE.

Art. 60.

I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 94 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldati.

Art. 61.

I sottufficiali, marinari ed operai a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purchè:

1° Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinai od operai, e di anni 40 se sottufficiali timonieri, o secondi maestri d'ascia, dei calafati o dei lavoranti nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

2° Siano di buona condotta;

3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

Art. 62.

Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora riuniscano le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino nelle condizioni qui sotto specificate.

1° Siano di buona condotta;

2° Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;

3° Abbiano acquistato due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra, uno dei quali durante gli ultimi 5 anni del loro servizio;

4° Non oltrepassino l'età d'anni 40 se graduati e di 35 se non graduati.

I militari che avendo preso parte ad una guerra non poterono per cagione di questa ottenere il riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra, a tale riassoldamento quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta.

Art. 69.

Anche i militari congedati per fine di ferma possono essere riassoldati con premio quando riuniscano le condizioni dello articolo precedente.

Essi potranno essere accolti col loro grado quando si presentino allo arruolamento entro un anno dalla data del licenziamento.

Il termine durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Inoltre l'accettazione col primitivo grado non avrà luogo se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra guerreggiata.

Art. 70.

I militari provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina, nei quali si riceve educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorchè abbiano compito la ferma di 8 anni a cui sono tenuti.

Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso lo assoldamento con premio.

Art. 72.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma che è di anni 5 pei graduati e pei marinari di 1 classe, e di 8 anni per gli altri.

A questa ferma vanno annessi i seguenti vantaggi:

1° Un assegno alla massa del riassoldato non minore di lire 200;

2° La somma di lire 1000 posta a disposizione del riassoldato nella cassa del corpo;

3° Una cartella nominativa di rendita sul debito pubblico dello Stato, rappresentante il prezzo di una af-

Art. 63.

Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizione.

Art. 64.

Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti che possono essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

Art. 65.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per decreto reale, e deve versarsi dall'iscritto nella Tesoreria del circondario del suo domicilio.

Art. 66.

Decadono dal beneficio della liberazione gl'iscritti che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento.

Art. 67.

Gl'iscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine della domanda da essi presentata.

Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte deciderà quali fra le domande sporte nello stesso giorno siano da preferirsi.

Art. 68.

In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza; e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento.

Art. 69.

Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arrolamento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso; e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62.

Art. 70.

Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulte-

francazione, meno la somma assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato come ai numeri 1 e 2.

La cartella di rendita è conservata nella cassa del corpo, e gli interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'amministrazione del corpo.

Essa costituisce un credito a favore del riassoldato che ne è titolare, sotto la riserva di cui negli articoli 74 e 75.

Art. 73.

I militari dell'armata non graduati, che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio possono essere ammessi ad un secondo riassoldamento con premio alle stesse condizioni di cui agli articoli 68 e 72.

I graduati possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, ed alle medesime condizioni del primo.

Art. 74.

I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al numero 3 dello articolo 72.

1° Quando abbiano terminata la loro ferma;

2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario.

Quando siano promossi ufficiali gli assoldati con premio ritireranno quella parte del credito che corrisponde al tempo di servizio prestato per effetto del riassoldamento.

In tal caso l'anno incominciato si considera finito.

Il rimanente del premio passa a beneficio delle casse degli invalidi della marina mercantile, ed è fra esse ripartito nel modo indicato all'articolo 64.

In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 75.

I militari riassoldati con premio, che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai tribunali ordinari o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli dei benefici del riassoldamento, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, e perderanno ogni diritto sul credito di cui al numero 3 dell'articolo 72, il quale sarà devoluto alle casse degl'invalidi della marina mercantile e fra esse ripartito come all'articolo 74.

Costoro dovranno seguire la sorte della loro classe di leva nella ferma ordinaria, e quando abbiano già

riormente in aspettazione, ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani.

Lo conseguiscono nulladimeno quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuto la loro ferma.

Coloro che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire lo assoldamento.

Però al termine della guerra saranno protratti, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'articolo 61, per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunto i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra.

Art. 72.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati all'articolo 74.

Art. 73.

Il premio è così ripartito:

Lire 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge sulla Cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di arrolamento.

Art. 74.

Gli assoldati anziani e volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

2° Se vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Se siano promossi ufficiali.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte, nel qual caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

prestato 8 anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, tranne in tempo di guerra.

TITOLO III.

DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI.

Art. 76.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nella marina militare quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Coloro che furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma possono essere am-

Art. 75.

Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è devoluto alla Cassa degli invalidi di marina del circondario marittimo cui appartiene l'assoldato, ed in mancanza all'erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in vista dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 76.

Indipendentemente dalle operazioni della leva la liberazione può essere ammessa dal ministro della marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli.

Art. 77.

Non possono conseguire la liberazione:

1° Gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto;

2° I disertori sebbene graziati.

Art. 78.

Gli assoldamenti dei volontari, quando seguissero in contravvenzione al disposto dell'articolo 60, sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

Art. 94.

Per essere ammessi a contrarre arruolamento volontario come marinaio od operajo, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Siano cittadini dello Stato;

2° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, e non oltrepassato il trentesimo;

3° Abbiano attitudine fisica al servizio;

messi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non erano graduati, e di 40 se graduati, e nei modi e condizioni di cui al secondo e terzo paragrafo dell'articolo 69;

2° Abbiano attitudine fisica al servizio; e quelli che non hanno mai servito nella marina da guerra comprovino di aver acquistato l'esercizio di cui all'articolo 4;

3° Non siano stati riformati in occasione di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo;

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

5° Producano l'attestazione indicata al n° 6 dell'articolo 57, e se furono militari producano eziandio il foglio dell'assoluto congedo ed il certificato di cui al n° 7 dello stesso articolo;

6° Non abbiano incorso condanna a pena criminale, o correzionale per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna penale dai tribunali marittimi e militari;

7° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza d'entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia, ed in mancanza di quest'ultimo da due più prossimi congiunti;

8° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di avervi adempiuto.

Art. 77.

Gli stranieri possono contrarre volontario arruolamento coll'autorizzazione del ministro della marina.

Art. 78.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo.

Art. 79.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa.

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare;

5° Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'articolo 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazioni a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanne di tribunali militari.

Le disposizioni del suddetto paragrafo possono, per decisione del ministro della marina, applicarsi anche al caso in cui le penalità ivi riferite siano state pronunciate da tribunali esteri;

6° Producano l'attestazione di cui all'articolo 85, e se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

8° Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

9° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, comprovino di avervi adempiuto.

Art. 95.

Le persone non contemplate nel numero 1 dell'articolo 94 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione dei comandanti generali dei dipartimenti marittimi.

Art. 96.

Identico al qui contro.

Art. 97.

Identico al qui contro.

TITOLO IV.

DELLA DURATA DELLA FERMA.

Art. 80.

La ferma di servizio è di due specie: ordinaria e speciale.

Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La durata della ferma ordinaria è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

La ferma speciale è di anni otto, e si compie per intero sotto le armi.

Art. 81.

Contraggono la ferma ordinaria quelli che sono arruolati per effetto della leva ordinaria e quelli che si arruolano volontariamente prima del tempo della leva.

Contraggono la ferma speciale i surrogati ordinari, i volontari che si arruolano dopo la leva, gli omessi in occasione di leva, i quali si fossero presentati all'arruolamento dopo cinque anni da quello entro cui furono arruolati i loro coetanei, i renitenti di cui all'articolo 112, e tutti quelli altri che sono incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110.

Art. 82.

I volontari provenienti dalle scuole o dagli istituti militari della marina contraggono la ferma speciale. Essa prende decorrenza dal giorno della uscita dalla scuola od istituto, dopo l'età di 17 anni compiuti.

Art. 83.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma speciale i militari arruolati per quella ordinaria, che ne facciano domanda a condizione che abbiano a rimanere ancora in servizio per un termine non minore di tre anni.

Art. 101.

La ferma di servizio è di due specie, ordinaria, cioè, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni e si compie per intero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gl'inscritti marittimi arruolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già iscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arruolassero prima di essere iscritti sulle liste per la leva di mare.

Articolo suddetto.

Art. 102.

La ferma dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo di età, decorre dal primo gennaio di questo anno.

Art. 103.

È in facoltà del Governo di ammettere alla ferma speciale gli iscritti chiamati alla leva ordinaria i militari già arruolati per la ferma ordinaria ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. A compimento della ferma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compierono il ven-

Art. 84.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in stato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 85.

Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sott'ufficiali e gli altri individui della bassa forza sono provveduti di congedo assoluto, a meno che vengano ammessi a contrarre una nuova ferma per un tempo non minore di anni tre, o siano riassoldati con premio a tenore del capo VII titolo 2°.

Art. 86.

Qualora in alcune categorie della bassa forza dell'armata di mare il numero degli uomini presenti eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno rilasciate licenze temporanee agli individui arruolati per la ferma ordinaria cheentino maggior tempo di permanenza sotto le armi e non si trovino imbarcati.

I militari in licenza temporanea dovranno restituirsi al corpo allo spirare della licenza, ed anche prima ad un cenno delle autorità.

Essi potranno dedicarsi alla navigazione del Mediterraneo; quando ne riportino una licenza speciale potranno anche dedicarsi ad altri viaggi.

Art. 87.

I militari in congedo illimitato possono per ordine del Ministero essere richiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinari armamenti o lavori negli arsenali o cantieri, ed in altre emergenze del servizio.

Il regolamento determinerà le rassegne a cui potranno essere chiamati i militari della reale marina in congedo illimitato, e le condizioni sotto le quali essi potranno dedicarsi all'esercizio della navigazione.

Art. 88.

In occasione di richiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che ufficialmente risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla

tunesimo di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato.

Art. 105.

Identico al qui contro.

Art. 104.

I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Art. 107.

Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sott'ufficiali marinari ed operai sono provveduti di assoluto congedo a meno che siano ammessi a contrarne una nuova.

Art. 111.

Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che conteranno maggior tempo di servizio o che si troveranno in una delle condizioni previste dall'articolo 57.

Art. 113.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purchè non giun-

chiamata infino a che non giungano in un porto o rada dello Stato."

Quelli che si trovassero al servizio di barche da pesca all'estero otterranno un congruo termine per ripatriare.

Art. 89.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del regno.

Art. 90.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto o di essere mandati in congedo illimitato è sospeso in tempo di guerra.

TITOLO V.

DELLA LEVA STRAORDINARIA DI MARE.

Art. 91.

Le leve straordinarie pel servizio di mare sono ad ogni volta autorizzate per legge in casi di straordinari armamenti.

Esse hanno luogo sugl'inscritti fra la gente di mare di prima categoria.

Art. 92.

Sono soggetti alla leva di mare straordinaria, senza riguardo al periodo di esercizio prescritto all'articolo 4, tutti gl'inscritti non ancora richiesti alla leva ordinaria, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° e il 20° anno di loro età.

Art. 93.

La presentazione degl'inscritti chiamati alla leva straordinaria deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se trovinsi in patria od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato. Entro quindici giorni del loro arrivo se trovinsi all'estero od in navigazione.

Art. 94.

È applicabile agl'inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa, di cui all'articolo 88, quando risultino neicasi ivi specificati; ed è estesa a coloro ezian-

gano in un porto o rada dello Stato prima del congedo della loro classe.

Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti.

Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriare.

Art. 108.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto di armamento dello Stato.

Art. 114.

Identico al qui contro.

Art. 115.

Le leve straordinarie sono autorizzate per legge.

Art. 116.

Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dai 18 a 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12.

Art. 118 (2° parte).

È applicata agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata coll'articolo 113 ai militari in congedo illimitato allorchè, venendo chiamata

dio che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per una straordinaria leva, regolarmente si trovassero sbarcati all'estero o facienti parte regolarmente dell'equipaggio di bastimenti stranieri.

Art. 95.

Le cause che danno luogo ad esenzione e riforma nelle leve ordinarie, valgono per l'esenzione e riforma nelle straordinarie colle norme che verranno determinate dal regolamento.

Art. 96.

Sono ammesse le surrogazioni ordinarie e di fratello nelle leve straordinarie alle condizioni stabilite dal capo VI, titolo II.

Art. 97.

L'arruolamento di leva straordinaria ha luogo per la sola durata dei bisogni che hanno provocata la leva.

Art. 98.

Gli individui presi al servizio di mare per effetto di leva straordinaria rimangono definitivamente iscritti a quella ordinaria, e dovranno essere cancellati dalla leva di terra.

Art. 99.

Il tempo di servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sarà computato in isconto della ferma speciale o del primo periodo della ferma ordinaria, quando l'iscritto dovesse essere confermato o ritornare al servizio per causa della leva ordinaria.

Art. 100.

I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risieda un ufficiale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

I comandanti anzidetti potranno anche assoldare marinai stranieri, a' patti da convenirsi nell'atto dell'arruolamento.

sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati.

Art. 117.

Saranno applicati alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni.

Art. 119.

Essi non contraggono ferma di servizio e sono tratti sotto le armi finchè dura il bisogno.

Art. 118 (1^a parte).

Gli individui arruolati per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

Art. 120.

I comandanti dei bastimenti dello Stato che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risiede un ufficiale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

TITOLO VI.

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO DI MARE
D'INDIVIDUI PROVENIENTI DALLA LEVA DI TERRA.

Art. 101.

In occasione dell'eseguimento di ciascuna leva di terra sarà determinato, di concerto fra il Ministero della marina e quello della guerra, il numero d'uomini da assegnarsi al servizio della marina in aggiunta a quelli provenienti dalla leva di mare.

Art. 102.

Gli uomini da assegnarsi alla marina saranno prelevati dal contingente di prima categoria dei comuni posti al litorale o sulle rive dei laghi e fiumi con preferenza di scelta fra i marinai, barcaiuoli, pescatori ed operai delle arti marittime o in altre categorie in ragione dei bisogni della marina militare.

Essi saranno incorporati nella marina per la ferma ordinaria o per la speciale di cui all'articolo 80, secondochè, per effetto della leva di terra, abbiano assunto la ferma provinciale o quella d'ordinanza.

Art. 103.

Nella legge annuale della leva di terra sarà indicata la quota di contingente di prima categoria da assegnarsi al servizio di mare.

Art. 104.

Gli individui ammessi nel corpo della regia marina, provenienti dalla leva di terra o dai corpi dell'esercito, rimangono soggetti alle disposizioni della presente legge come quelli che provengono dalla leva di mare in quanto alla ferma, ai congedi, all'affrancazione ed alla surrogazione posteriori all'arruolamento.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI.

Art. 105.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano coöperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti di cui all'articolo 4, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500,

Art. 122.

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato a quella di terra, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire 500 salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovane che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi e raggiri è condannato alla stessa pena, e dopo che l'abbia scontata sarà fatto inscrivere capolista della prima classe della leva di terra da chiamarsi se sia stato indebitamente ascritto alla leva di mare: sarà invece arruolato al servizio di mare se indebitamente era stato abbandonato alla leva di terra.

Art. 106.

Gli autori e complici dell'omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane cancellato quale iscritto marittimo dalla leva di terra sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

L'iscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena.

Art. 107.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti colla reclusione.

Art. 108.

La frode nella surrogazione è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 109.

Gli'iscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, non possono godere di esenzione per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 110.

Gli'iscritti colpevoli d'essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arruolati per la ferma speciale.

I medici, chirurghi, flebotomi, speciali che siansi resi complici di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 111.

Gli'iscritti che abbiano simulato infermità od im-

Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena.

Art. 124.

Identico al qui contro.

Art. 125.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione.

Art. 126.

Identico al qui contro.

Art. 127.

Identico al qui contro.

Art. 128.

Identico al qui contro.

Art. 129.

Identico al qui contro.

perfezioni al fine di conseguire la riforma non possono godere di esenzione.

Art. 112.

Gli'iscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi all'autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio (nei casi in cui ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nei termini stabiliti agli articoli 18, 19 e 23 sono considerati e puniti come renitenti.

Gli'iscritti, che, trascorsi quei termini, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunciata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della presentazione.

Art. 113.

La lista dei renitenti è pubblicata dal capitano di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Art. 114.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal capitano di porto del compartimento marittimo a cui appartengono denunciati all'autorità giudiziaria la quale procede contro di essi in conformità dell'articolo 115.

Il capitano di porto fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 115.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei e prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre a sei mesi.

I renitenti inabili al servizio sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio, trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra.

Art. 116.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono tosto riesaminati, se riconosciuti idonei sono arruolati e diretti al corpo, e riformati in caso d'invalidità al servizio militare. Gli assolti però sono ammessi a far valere i diritti alla esen-

Art. 130.

Gli'inscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare (nei casi in cui ciò è permesso), per soddisfare all'obbligo della leva, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifesto di chiamata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti.

Art. 131.

La lista dei renitenti è pubblicata dal console di marina al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Art. 132.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal console di marina del circondario marittimo, a cui appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'articolo 133.

Il console di marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 133.

Identico al qui contro.

Art. 134.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti idonei, sono mandati all'arrolamento.

zione che potessero loro competere in base agli articoli 36, 39, 40 e 50.

Art. 117.

Chiunque abbia scientemente nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 118.

Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degli individui cancellati come marittimi dalla leva di terra, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 119.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 120.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, riassoldamento con premio oppostamente al disposto dalla legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia della durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arruolamenti volontari, è punito, come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 135.

Chiunque abbia scientemente nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arrolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 136.

Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degl'individui esentati come marittimi dalla leva di terra, ed il reato di renitenza, non danno luogo a prescrizione.

Art. 137.

Identico al qui contro.

Art. 138.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani o di volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 121.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai ricercati pel servizio, di cui all'articolo 100, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'armata di mare come militari in congedo illimitato od in licenza temporanea saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 122.

I marinai precettati all'estero in senso del citato articolo 100, i quali rendessero necessario l'uso della forza per costringerli al richiesto servizio, vi saranno tratti per un tempo doppio di quello che vi rimanessero gli altri dimostratisi obbedienti all'invito. Questo servizio sarà aumentato di un anno se il precetto abbia avuto luogo in tempo di guerra.

Se poi appartenessero all'armata di mare saranno puniti come colpevoli di tentata diserzione.

Art. 123.

In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esenzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Art. 139.

Saranno considerati e puniti come disertori i marinai ricercati pel servizio di cui all'articolo 120, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarvisi.

Art. 140.

I marinai precettati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligassero ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio, saranno tratti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'articolo 120.

Il servizio di punizione sarà doppio se il precetto abbia avuto luogo in tempo di guerra.

Art. 142.

Identico al qui contro.

Articoli soppressi.

Art. 6.

Il tempo di esercizio delle varie arti e professioni marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Art. 7.

I marinai, i pescatori ed i barcaioli saranno arruolati con la qualità di marinari.

I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti con quella di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'articolo 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinari o come operai.

Art. 8.

Gli individui arruolati come operai, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato si applicassero alla navigazione, faranno passaggio alla categoria dei marinai, quando risulti che abbiano acquistato sei mesi di esercizio di navigazione.

Art. 9.

Il regolamento determinerà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti.

Art. 58.

Il sotto-ufficiale, marinaio od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compiuto l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamata sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16.

CAPO VI. — TIT. II. — DELLA LIBERAZIONE.

(Sostituito il capitolo dell'affrancazione ed assoldamento con premio. — Vedi pag. 27.)

Art. 99.

È ammesso l'arrolamento volontario, in qualità di novizi e mozzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il dodicesimo e non oltrepassino il quindicesimo anno d'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate da regolamento.

Art. 100.

Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arrolati ed i loro tutori autorizzati dal consiglio di famiglia, del cui consenso all'arrolamento dovrà farsi constare in conformità del numero 8 dell'articolo 94, richiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il diciassettesimo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'amministrazione marittima dal dì dell'arrolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento.

Art. 106.

Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista contraggono la ferma speciale a partire dal 21° anno di età, con che al loro passaggio a macchinisti contraggano l'obbligo di servire sei anni oltre a quelli della ferma speciale.

Gli allievi operai, che per cattiva condotta od incapacità non potessero pervenire al grado di allievi macchinisti, saranno incorporati come semplici operai con una ferma di 10 anni a contare dal 21° anno di loro età.

Art. 109.

È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mozzi, per cattiva condotta e per

inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di 17 anni; questi giovani contraggono la ferma speciale al paro dei volontari di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo 101.

Art. 110.

Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio dal primo di gennaio dell'anno in cui compierono il 21° di loro età, ottengono in tempo di pace, l'assoluto congedo.

Potranno però essere tratti sotto le armi anche dopo compiuti gli otto anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata.

Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione, per ottenere il congedo.

Art. 112.

Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge.

Art. 121.

Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della leva di mare, potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purchè non abbiano compiuto il 40° anno di età.

Costoro non saranno sottoposti allo arruolamento e riceveranno in ragione della loro abilità la mercede giornaliera stabilita dalle tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare.

Art. 123.

La disposizione dell'articolo precedente non infirma quelle portate dalle leggi sul reclutamento dell'esercito nel caso di omissione eziandio delle liste della leva di terra.

Art. 141.

Gli operai che senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale od altro stabilimento marittimo, giusta l'articolo 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso, incorreranno in una multa di lire 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo 15 giorni, nella pena eziandio del carcere da un mese a sei.

Si omettono le disposizioni transitorie di cui si propone la soppressione.

RIASSUNTO GENERALE

delle operazioni della leva marittima effettuatasi sulla classe dei nati nell'anno 1845 — Situazione a tutto il 31 agosto 1865.

[illegible]

no 50

H. H.

Progetto di legge presentato dal Ministro
della Marina (Angiolillo)

Modificazioni alla legge 24. luglio 1861.
per la leva di mare

Trattato del 29. Gennaio 1866.

Angiolillo

Legge

Onorevoli Signori

La legge sulla leva di mare del
21. luglio 1861, dopo ricevuta la
sanzione dell'esperienza, ed aver fatto
bilona prova per quanto riguarda
i principii cardinali che la informa-
no, richiede alcune non lievi modifi-
cazioni -

Convincente di questa necessità per
lo esame degli studii già disposti
dal mio predecessore, ho fatto compi-
tare il progetto di legge che sottopon-
go al vostro esame, nel quale nel ripre-
porre le modificazioni che nella seduta
del 18. Aprile 1864 si furono presentate,
senza che vi sia stato tempo di esa-
minarle e discuterle, vi propongo altre
varianti che maggiori studii e la pub-
blicazione del nuovo codice per la ma-
rina mercantile resere necessarie.

L'attuale legge obbliga al ser-
vizio militare marittimo tutti gli in-
dovuti nella leva di mare che compie-
no il 24^{mo} anno di loro età. - Questo
principio obbliga il governo a mante-
nere sotto le armi un numero d'in-
dividui determinato indipendentemen-
te dalla sua volontà ed alle esigenze
del bilancio; ne è a dire che si possa?

sono nel 21.

occorrenza, anticipare il congedo illumi-
nato delle classi più antiche, poiché
questo espediente priva la marina del
personale migliore, la cui istruzione co-
sta grande fatica, e non poca spesa
all'erario.

Ho esaminato se era possibile stabi-
lire per la leva di mare cont'è per l'En-
cito la 1^{ma} e la 2^{da} categoria, e mi sono
convinso che per la eccezionale condi-
zione del marinaio, ciò non è possibile,
o almeno non lo è senza perturbare
gravemente gli interessi della marina
mercantile.

Visto d'altra parte che la leva di
mare costituisce un'eccezione alla legge
comune, eccezione che solamente un'
imperiosa necessità deve giustificare,
mi è sembrato che riducendo l'applica-
zione di questa legge a quei soli in-
dividui che formando gli equipaggi
delle navi mercantili non possono esse-
re assoggettati alla legge comune, si
verrebbe in ogni anno richiamare tanti
individui al servizio, per cui, nel
complesso della durata della ferma, non
si perderebbe in nessun caso un nu-
mero di marinai arrotondati superiore ai
minimi bisogni che possa avere la mari-
na militare. Per effetto di tale prin-
cipio ho creduto che i barcaioli e pe-
scatori di costa e gli operai di quat-
tore mestiere dovessero essere cancellati
dalle liste della leva di mare, sotto-
posti alla legge comune. Aggiungendo
in seguito alla legge un articolo che
inoltre

non dovessero essere
inscritti sulle

e fossero invece
sottoposti

2

di facoltà alla Marina di togliere dal-
 la leva di terra (tra queste categorie a
 preferenza), quel numero d'individui
 che occorressero al completo dei suoi
 bisogni, si provvede alle esigenze
 della Marina stessa col minimo dan-
 no possibile al principio dell'ugua-
 glianza dei tributi, e più conformemen-
 te al prescritto dal nuovo codice della
 Marina Mercantile, il quale dividendo
 in due categorie la gente di mare de-
 Designa ~~scrive~~ precisamente nella prima cate-
 goria quelli per i quali ^{si rende necessaria} ~~esiste~~ una legge
^{di} ~~fulla~~ leva eccezionale.
 Non debbo nascondersi che lo escludere
 dalla leva di mare gli operai carpentieri e
 calafati incontra la opposizione di molti
 i quali temono la decadenza di queste
 arti, se si distraggono gli individui che vi
 si dedicano dal loro naturale mestiere. ~~At~~
 Per me questa obbiezione non ^{è di gran peso} ~~ha un posto~~
 perchè osservo in primo luogo che la leva
 di terra non chiama tutti al servizio,
 ma quelli solamente di prima categoria,
 e poi di questi la massima parte rien-
 trano nel contingente che la Marina
 come si è detto ~~prende~~ ^{prende} sulla leva di
 terra. D'altronde siccome è dimostrata
 la convenienza che gli operai di servizio
 sieno ridotti al minimo possibile ne-
 gli arsenali, e quindi ogni anno non
 occorrendone che una piccola quota, non
 so se conviene spingere la protezione per
 queste arti fino alla quasi esenzione
 di detti operai dal tributo della leva. ~~At~~
 Un secondo punto che richiamava

giacchè sarebbe necessario rinviare gli accidenti, nello
 interesse dell'Eranio, in congedo illimitato.

la mia attenzione era quello della durata della ferma, e mi convinsi che la legge attuale obbligando la gente di mare a quattro anni di servizio sotto le armi, e quindici di congedo illimitato, crea un'eccezione alla legge comune che, mentre aggrava la Marina Mercantile, non è di vantaggio alla Marina Militare.

A formare il buon marinaro, e specialmente il cannoniere di mare occorre assai più lungo tempo che non pel soldato dell'Esercito, ed occorre una spesa gravissima all'erario dello Stato; quindi sotto questo aspetto il portare da quattro a cinque anni il primo periodo della ferma non può che risultare vantaggioso al miglioramento degli equipaggi delle navi da guerra, mentre riducendo da 15 a soli 6 anni il secondo periodo della ferma stessa, si mette la gente di mare rispetto alla leva nella condizione di ogni altro cittadino, e solleva la Marina Mercantile da un aggravio non indifferente.

Questo principio già adottato nel progetto del mio predecessore, viene sostenuto nel presente progetto, ed a ciò mi decisi francamente quando considerai che in tal modo si sarebbe provveduto ai bisogni della Marina in qualunque eccezionale circostanza.

Di fatti la esperienza fornita dalla leva del 1864, secondo lo Specchio A che unisco alla presente relazione, ci dimostra che eliminati i pescatori, operai, ecc. la gente di mare soggetta alla leva

Sa Ma

Di cui discorriamo ci fornisce un contingente annuo di 1712 uomini che per cinque anni danno 8560 uomini nel primo periodo della ferma; e calcolando che in una chiamata straordinaria delle classi in congedo illimitato non si potessero avere per le assenze che i due terzi degli individui ad esse appartenenti, si raggiungerebbe un contingente non inferiore a 15408.

Questo numero è sufficiente a provvedere, della parte essenzialmente marinara, i nostri equipaggi in qualunque straordinario armamento, poichè calcolando in essi questo elemento per due terzi noi potremmo armare più che tutta l'attuale nostra forza navale.

Il bisogno di ritenere al servizio volontariamente il maggior numero dei sottufficiali anziani, dai quali principalmente dipende la buona costituzione di una forza militare, indusse il Ministro della Guerra a presentare al Parlamento un apposito progetto di legge tendente a costituire in loro vantaggio una speciale cassa militare. Su marina nel mentre i sottufficiali hanno più incentivo a chiedere il loro congedo per i lucri che ad essi offre la navigazione mercantile, mi riusciva impossibile per la ristrettezza del numero adottare il progetto del Ministro della Guerra. Invece mentre nel progetto di bilancio del venturo anno ho proposto al Parlamento la introduzione del soprappiù di anzianità, l'ho proposto

in questo progetto di legge taluni vantaggi per gli assoldati anziani, pei quali non dubito ottenere dei favorevoli risultati.

Il nuovo codice per la Marina mercantile con grandi vantaggi per l'erario pel disbrigo degli affari della Marina stessa, riuniva in un sol corpo le capitanerie dei porti coi Consolati Marittimi questo fatto mi obbliga a proporvi una modifica corrispondente nella composizione del Consiglio di leva.

Ritoccando la composizione del detto Consiglio ho creduto di sostituire in esso al membro Consigliere comunale un Consigliere provinciale, perchè gli interessi dell'intero ^{compartimento} ~~circondario~~ marittimo non fossero affidati esclusivamente all' rappresentanza comunale del Capo luogo.

Ed a proposito di Consiglio di leva debbo tenervi parola di un'altra importante modifica che nello interesse della gente di mare e di un ben inteso disentramento si renderebbe anche più necessaria. Dopo che il succitato nuovo codice della Marina Mercantile ^{costituendo} ~~costituendo~~ i ^{compartimenti} ~~compartimenti~~ marittimi dava luogo un ^{consiglio} ~~consiglio~~ del ^{compartimento} ~~circondario~~ Marittimo. Questa modifica consiste nel togliere l'obbligo agli iscritti di leva di recarsi tutti al Capo luogo del ^{compartimento} ~~circondario~~.

Considerando che tutta la gente di mare nel compire ventun anno è obbligata al servizio, ho ritenuto per principio che il Consiglio di leva non arruola, ma ch'è invece un Tribunale chiamato a conoscere delle quistioni di leva.

1. prima i Circondari

Nelle riforme

che non sono soggette ai tribunali ordina-
ri e quindi permettendo l'arrolamento
anche al capo luogo del ^{Circondario} ~~Compartimento~~ si
propone di lasciare al Consiglio di
lera il giudicare ^{delle} ~~le~~ esenzioni ^{e dei} ~~dei~~ casi
dubbi di qualunque natura.

Posto tutto ciò, non dissimulandomi
quanto sia grave il rimettere in discus-
sione dopo solo cinque anni una leg-
ge così importante qual'è quella della
lera di mare, io pensava di proporri-
soltanto le modificazioni di quegli arti-
coli della legge del 1861. che trattavano
le quistioni di cui vi ho sopra ragionato
ma considerando che per le autorità chia-
mate all'esecuzione della legge risulta
più facile la riproduzione della legge
stessa con le introdotte modifiche, e visto
che alcune parole andarano cambiate
anche negli articoli non modificati per
rendere più propriamente il pensiero del
legislatore, come p. e: la sostituzione del-
la parola affiancazione a quella di li-
berazione = ho creduto riproporri intera
la legge con a lato di ciascuno artico-
lo il corrispondente da riprodursi o
da modificarsi, lochè potrà servire a
limitare la discussione ed accorciare
il lavoro parlamentare.

Passo ora a ragionarvi partitamen-
te dei diversi articoli del progetto.

Articolo 1. e 2. - Simili agli articoli 1, 2, e 152 della
legge attuale salvo qualche piccola
variante di compilazione. N. 2° poi

non dovrebbe essere ancora modificato qualora andasse in
rigore il nuovo Codice Penale.

Articolo 3.° - Identico

Articolo 4.° - Questo articolo racchiude la modifica-

cardinale della legge riguardante la limitazione degli individui ^{che può esser iscritto} soggetti ad essa, alla prima categoria della gente di mare indicata nel nuovo codice della Marina Mercantile. Di questa modifica avendo detto abbastanza, qui mi resta notare solamente che ho ridotto ^{d'alquanto} ~~a metà~~ il periodo di navigazione necessaria per essere iscritto nella leva e ciò per mettere in corrispondenza la presente legge col citato codice di Marina mercantile.

Articolo 5.^o - Corrisponde agli articoli 10. ed 11 della legge attuale

Articolo 6.^o - Corrisponde agli articoli 12. e 13. della legge attuale con variata redazione

Articolo 7.^o - Corrisponde al 5.^o

Articolo 8.^o - Corrisponde al 14. vi è però variata la redazione ond' esprimerne più chiaramente il concetto.

Articolo 9.^o Corrisponde all' articolo 15. se non che ai Consoli di Marina Stati aboliti si sono sostituiti gli Ufficiali di porto, e si è espresso in questo articolo anche il concetto che i Capitani e gli Uffli di porto sono quelli che arrollano e non i Consigli di leva.

Articolo 10.^{mo} Identico al 16.^{mo}

Articolo 11.^{mo} Identico al 17.^{mo} rettificando la citazione dell' articolo precedente e sostituendo alla denominazione di ~~condario~~ marittimo quello di compartimento marittimo

Articolo 12.^o Corrisponde all' articolo 18. della legge attuale però è variata la composizione del Consiglio di leva in conformità di quanto si è precedentemente

Cremona

esposto. Dell'assistenza del medico chirurgo non si è parlato nel presente articolo, questa prescrizione trovando posto più adatto all'articolo 23. del progetto.

Articolo 13. e 14. Identico al 19 e 20.

Articolo 15. - Corrisponde agli articoli 21 e 22. della legge attuale solo si è esteso da 15. a 30. giorni - il tempo utile per produrre i ricorsi - e ciò per maggiore facilità della gente di mare.

Articolo 16. - Identico al 23.

Articolo 17. - Corrisponde al 24.^{mo} dell'attuale legge, però invece di dire che la leva di mare sarà chiamata al principio di ogni anno, si è detto che deve chiamarsi nei primi tre mesi, e ciò onde non possa prorogarsi ulteriormente questo tempo con danno delle contrattazioni della gente di mare che rimane in quel periodo nell'aspettativa di quella chiamata.

Articolo 18. - Corrisponde al 25. dell'attuale legge però anche di questo si è dovuto variare la compilazione dietro il principio che l'arrollamento si effettua dai Capitani ed ufficiali di porto e non dai consigli di leva.

Articolo 19. - Corrisponde al 26. con variata compilazione e con un aggiunta la quale stabilisce il tempo utile per il rimpatrio degli iscritti che si teneano sbarcati all'estero.

Articolo 20. - Questo è un articolo nuovo, introdotto per permettere agli iscritti marittimi di arrollarsi in un capo luogo di compartimento che non sia il proprio,

locchè è chiaro che costituisce un gran vantaggio a tutti quegli iscritti che si trovano in tale condizione.

Articolo 21. Corrisponde al 27 con più precisa compilazione, e con un aggiunta che tende a diminuire il numero dei recitanti, limitando la spedizione all'estero degli individui che sono per compiere l'età in cui debbono adempiere all'obbligo della leva.

Articolo 22. Corrisponde al 29 con una compilazione più chiara e determinata.

* Art. 23 - Conforme all'art. 30. modificato però in modo da metterlo in armonia coi nuovi principi introdotti nel progetto.

Articolo 24, 25 e 26. Identici al 31, 32, e 33.

Articolo 27. Corrisponde al 34 con l'aggiunta di un limite di 6 mesi per le rettifiche alle decisioni dei Consigli di leva che potessero operarsi dietro deliberazione del Ministro.

Articolo 28. Corrisponde al 35 con variata redazione e con la estensione da 10. a 15. giorni del tempo utile per l'appello ai tribunali.

Articolo 29. Corrisponde al 36. Sostituito al Console il Capitano del porto.

Articolo 30. Simile al 37 se non che il giorno della partenza non rimane più stabilito dal Consiglio di leva ma dall'autorità che sarà indicata nel Regolamento.

Articoli 31, 32, 33, e 34. Identici al 38, 39, 40, e 41.

Articolo 35. Corrisponde al 42 se non che invece del Consiglio vien data facoltà al suo presidente di rilasciare le dichiarazioni di riforma. Modifica questa necessaria una volta stabilita che il Consiglio non arroli.

Gli Articoli da 36. a 50. Corrispondono agli articoli da 43. a 59. della legge attuale. Questi articoli riguardano tutta la materia relativa

^ L'art° 48. poi racchiude anche la
disposiz^{ne} contenuta nell'art° 98. Della
legge attuale, colla differenza però che i
volontari verrebbero così in circostanza
di eventi sopraggiunti in famiglia
posteriormente all'assento, a ricevere
eguale trattamento degli arruolati per
motivo di leva; giacchè mi pare non vi
sia ragione di favorire l'Articolo 51
i primi a preferenza dei secondi, ed
anche perchè il disposto dal menzionato
art° 98. poteva dar luogo ad arbitrio
che conviene sempre evitare

alle esenzioni si sono in parte modificati
per renderli uniformi ai corrispondenti
della legge sulla leva di terra, poichè in
fatto di esenzione mi è sembrato che
tutti i cittadini debbono essere ugual-
mente considerati. ^

Corrisponde al 79. senonchè ho variata
la redazione ed ho sostituito alla parola
assento quella più propria di arruolamento. Avei anche voluto rettificare
il grave sconcio che si osserva nella leg-
ge attuale la quale scambia il surro-
gato col surrogante, ma me ne sono
astenuito poichè il fare altrimenti
avrebbe generato un continuo equivoco
con le prescrizioni della legge sulla
leva di terra.

Articolo 52. - Identico al 80^{mo}

Io 53. - Corrisponde al 81. con variata com-
pilazione.

No 54. - Corrisponde al 82. salvo le debite ret-
tifiche di citazioni ed una compila-
zione più precisa.

Articoli 55 e 56. Identici ad 83. ed 84.

No 57. - Corrisponde al 85. della legge attuale
a proposito di questo articolo debbo
francamente dichiarare alla Camera
che i surrogati fanno generalmente
così cattiva prova che stando alle
statistiche delle punizioni e dei diser-
tori credo che le condizioni dei corpi
militari sarebbero grandemente van-
taggiate se si proibisse assolutamente
la surrogazione ordinaria. Però venen-
dosi in tal modo a limitare oltre
misura la libertà dei cittadini, non

ho pensato a proporre una così radical
innovazione. Ma ho creduto convenien-
te circondare la surrogazione di tali
cautele da mitigarne possibilmente
i perniciosi effetti. E però ho richie-
sto nel surrogato un periodo di na-
surrogazione piuttosto esteso e l'obbligo
di aver concorso e soddisfatto alla leva
di mare.

Articolo 58. - Corrisponde al 86. ma la parte di pra-
zo della surrogazione ritenuta per
garenzia l'ho portata per le ragioni
sopra espresse da 700 a 1000 lire oltre
l'ammontare del primo corredo.

Articolo 59. Identico al 87.

Articolo 60. Corrisponde al 88 con variata redas-
sione.

Articolo 61. Corrisponde al 89. se non che il tempo
di servizio prestato dal surrogante
non ho creduto di falcare dal servi-
zio del surrogato per compensare il
governo della perdita di un indivi-
duo già da lui istruito nel servizio.

Articolo 62. Corrisponde al 90. salvo la variante
della somma di garenzia.

Articoli 63 e 64. Corrispondono al 91. però vi propon-
go che la garenzia per la surrogazio-
ne sia restituita al surrogato alter-
namente della sua ferma anziché al-
l'epoca in cui esce dal servizio e sem-
brami inutile dimostrarvi le ragio-
ni di equità che a ciò mi inducono.

Articolo 65. Corrisponde al 92. con l'aggiunta
che la responsabilità del surrogante
rien limitata ad un solo anno com'è
stabilita dalla legge sulla leva di terra.

Articolo 66. - Corrisponde al 93. con variata compilazione e con l'aggiunta del caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore.

Artic. da 67. a 75. In questi articoli e seguenti alla parola liberazione venne sostituita quella più propria di affrancazione, la liberazione sembrandomi esprimere un concetto poco decoroso pel servizio militare. - Quest'articoli corrispondono a quelli da 60 a 78. della legge attuale, e si abbracciano tutta la materia dell'affrancazione e del riassoldamento.

L'ho esposto più sopra il concetto generale che mi ha guidato nel variare le attuali prescrizioni della legge su questo riguardo. A raggiungere lo scopo prefissomi di ritenere al servizio per quanto è possibile i graduati ed i marinari di 1^a classe vi propongo di permettere l'affrancazione dopo il primo periodo della ferma ordinaria per un altro periodo simile, smettendo dall'obbligo che hanno attualmente i riassoldati di contrarre la ferma speciale, come vi propongo di rilasciare ad essi il premio dell'affrancazione appena compiuta la ferma per la quale furono riassoldati. Oggi non si vede di rado che vecchi sottufficiali si congedano dal servizio unicamente per ritirare il suddetto premio.

Vi propongo poi di stabilire alcune condizioni di navigazione per aver diritto al riassoldamento con premio onde dei premi disponibili non profittino individui poco utili al Corpo Reale.

perchè lo facciamo entro il
periodo di un anno dal loro
congedo.

Equipaggi.

Un'altra modificazione suggerita da
l'esperienza è quella che dà facoltà
ai congedati ~~a meno di un anno~~ di
rientrare col loro grado; poichè si ve-
rifica spessissimo che buoni sottuffi-
ziali si congedano per ritirare il pre-
mio dell'affrancazione o per qualche
vana lusinga e poscia quantunque
pentiti non rientrano nel Corpo per
la prescrizione dell'attuale legge, la
quale non concede il riassoldamento
con un grado di meno.

Vi propongo ancora di stabilire la
facoltà di un secondo riassoldamento
con premio; e di impiegare il premio
dell'affrancazione sul debito pubblico
dello Stato anzicchè alla Cassa dei
Depositi e prestiti. Quest'ultima mo-
difica se da una parte rende fuor di
dubbio variabile il valore del capitale,
arreca agli assoldati un gran vanta-
gio negli interessi annuali, mentre
attualmente non possono godere che
il 4 per cento.

In ultimo troverete nel nuovo pro-
getto stabilito che la quota da pagar-
si agli assoldati nell'atto del rias-
soldamento è fissata a $\text{Fr. } 1000$ anzi-
chè al quarto del premio come nella
legge attuale e che ~~gli interessi della~~
somma rimanente ~~sono~~ corrisposti
ai titolari alla scadenza ~~della~~ ^{della somma}
~~ca del congedo~~ ^{non all'epo-}
~~fine della somma.~~

Articolo 76. - Quest'articolo corrisponde al 94 della
legge attuale, però il limite di età

per l'arrestamento volontario è portato da 30 a 32. anni ed a 40. per i graduati già al servizio della Marina Militare - del rimanente si è cercato rendere più precisa la compilazione di quest'articolo.

Articolo 77 - Corrisponde al 95. Debbo però dichiarare che avrei voluto proporre la esclusione degli Stranieri dal servizio dello Stato, ma speciali considerazioni non avendomi fatto decidere per una tale radicale proposta, mi son limitato a proporre che l'autorizzazione di arruolare gli Esteri sia data al Ministero anzicchè ai Comandanti dei Dipartimenti.

Articoli 78 e 79 - Identici a 96 e 97.

Articoli da 80 a 90 - Corrispondono agli articoli da 101 a 114 dell'attuale legge. Questi articoli ed i seguenti trattano della durata della ferma. Io vi ho parlato in principio della grande modifica che vi propongo al riguardo perchè la gente di mare sia messa, per quanto possibile, nella condizione della legge comune, vi troverete sviluppato questo principio negli articoli succitati con talune altre piccole variazioni tendenti sia a meglio precisare l'intenzione del legislatore, sia ad informare la legge a più liberali principii.

Per semplificare la vostra discussione noto che l'articolo 84. del progetto è identico al 105. della legge attuale, e l'articolo 90. al 114.

Articoli 91 e 92 - Con redazione più precisa corrispondono

agli Articoli 115 e 116.

Articolo 93 - Si è aggiunto per stabilire una presunzione d'ordine non contemplata dalla legge attuale.

Artic.^{li} 94 e 95 - Corrispondono alla 2^{da} parte dell'articolo 118. ed all'articolo 117 della legge attuale con redazione meglio precisata.

Articolo 96 - Si è aggiunto per contemplare i casi della Surrogazione nelle leve straordinarie.

Artic.^{li} 97 e 98 - Corrispondono agli Articoli 119 ed alla prima parte dell'articolo 118 con redazione variata come sopra.

Articolo 99 - Questo nuovo Articolo stabilisce che il servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sia computato in sconto della ferma ordinaria o speciale, quale principio di equità non mi pare abbia bisogno di esser dimostrato.

Articolo 100 - Corrisponde al 120. con più precisa compilazione.

Artic.^{li} 101 a 104. Questi Articoli sono aggiunti per stabilire l'assegnazione al servizio di mare d'individui provenienti dalla leva di terra. In principio della presente relazione vi ho data ragione di questa disposizione, la quale sta per avere abbandonate alla leva di terra parecchie categorie che oggi fanno parte della leva di mare.

Articolo 105 - Corrisponde al 122. con un'aggiunta penale perchè vien riconosciuto autore o complice di frodi o raggiri per sottrazione alla leva di mare.

Articolo 106 - Identico al 124.

Regola
Articolo 107. - Corrisponde al 125. più precisamente redatto.

Articoli 108, 109, 110, e 111. - Identici a 126, 127, 128 e 129.

Articolo 112. - Corrisponde al 130 con la variante prorogante dal principio che non arrolla il Consiglio di leva, e con un'aggiunta per i reitenti arrestati o presentati volontariamente, dopo i limiti prescritti.

Articoli 113, 114. - Corrispondono a 131 e 132. se non che sono corrette le citazioni, ed al Titolo di Console di marina è sostituito quella di Capitano di Porto.

Articolo 115. - Identico al 133.

Articolo 116. - Corrisponde al 134. però la idea del legislatore è più esattamente specificata.

Articolo 117. - Corrisponde al 135. con l'aggiunta che i Ministri del Culto sono considerati come i pubblici uffiziali qualora trovati delinquenti per reato di leva.

Articolo 118. - Corrisponde al 136, solo però alla parola esentati si è sostituita quella più propria di cancellati.

Articolo 119. - Identico al 137.

Articolo 120. - Corrisponde al 138. con la sostituzione delle parole riassoldamento con premio a quelle di assoldamento di anziani e di volontari.

Articolo 121. - Corrisponde al 139. con la variante che sono considerati come reitenti e puniti, i marinari ricercati all'estero dai Comandanti dei bastimenti dello Stato che si sottraggono alla chiamata, e solo vengono considerati come disertori quando appartengono all'armata di mare in congedo illimitato.

-tato o licenza temporaria. La legge alla
le considerando tutti come disertori
mi sembra giusta.

Articolo 122. Corrisponde al 140. però stabilisce
diversità di trattamento derivante
dalle considerazioni di cui nel pre-
cedente Articolo; e determina la pena
senza lasciarla tra limiti difficili a
precisare.

Articolo 123. Identico al 142.

Vi propongo finalmente di sopprim-
re gli articoli 6, 7, 8, 9, 58, 99, 100,
106, 109, 110, 112, 121, 123, 141 et al-
le disposizioni transitorie dell'attua-
legge sia perchè taluni di essi non
han più ragione di essere; sia perchè
altri trattano parti piuttosto di ma-
terie regolamentari.

Datori così ragionato conto si de-
principii generali che informano il
progetto; come delle varianti di cia-
scun Articolo, non mi rimane che ra-
comandarlo alla vostra approvazione
perchè ho la coscienza che esso nel
soddisfare ai bisogni della Marina
Militare, apporterà dei grandi bene-
ficii alla Marina Mercantile.

Firenze 26 June 1855 - - Il Ministro
D. Agostini

10

Minia

— Progetto di Legge —

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia

Carli

Titolo I:

Disposizioni generali

Art. 1^a

L'armata di mare si recluta per mezzo delle leve, o con gli arruolamenti volontari a tenore della presente legge.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nella sua esecuzione.

Art. 2^a

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati, od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20. novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministro della marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 3^a

11

3

Articoli corrispondenti della Legge 28 Luglio 1861.

Art. 1°

L'armata di mare, si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente.

Art. 152.

Un regolamento approvato con Decreto Reale stabilisce le norme da seguirsi nella esecuzione della presente Legge.

Art. 2°

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare, i condannati ai lavori forzati od alla reclusione, ed alla relegazione a termini del Codice penale, in data del 20 Novembre, 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale, della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare, per decisione del Ministero della Marina.

Art. 3.

Non sono ammessi a far parte dell'armata di mare gli esecutori di giustizia nè i loro ajutanti, nè i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui ajutante.

Titolo II.

Della leva di mare.

Capo I.

(Delle persone soggette alla leva
Art. 4.

Sono soggetti alla leva di mare e devono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato inseriti fra la gente di mare di prima categoria, che abbiano esercitato la navigazione o la pesca in alto mare od all'estero per diciotto mesi dopo la loro inserizione, ovvero la navigazione di lungo corso o di grande cabottaggio per mesi nove dopo l'età d'anni sedici compiuti.

Art. 5.

Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno, entro al quale gli inseriti compiuto il ventunesimo d'età.

Quando la leva di terra si opera anteriormente all'anno in cui l'inserito compie il ventunesimo anno di età, questo termine rimane fissato al decimo giorno

Art: 3:

Identico al qui contro.

Art: 4:

Sono soggetti alla leva marittima e debbono esser cancellati dalle liste della leva di terra: i cittadini dello Stato i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiute, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera che in alto mare ed all'estero, il mestiere di bariguolo dei porti e spiagge, o le arti di maestro ed operaio d'accia o di calafate ovvero siano state addette alle costruzioni navali in ferro.

Sono parimenti soggetti alla leva marittima ed alle stesse condizioni di servizio, i machinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione, al servizio delle macchine a vapore, dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare, e sono iscritti sulle matricole della marinaia.

Art: 10:

Il termine utile per comporre l'acquisto del periodo di navigazione o di servizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gli iscritti compiano il 21° di età.

Art: 11:

Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto compie il 21° di età, il termine per le prove, di cui all'articolo precedente, rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

dopo quello della pubblicazione del
ordine della leva di terra.

Art. 6.

Coloro che al primo giorno dell'an-
no il quale compiono il ventunesi-
mo d'età, ovvero al tempo della ch-
iamata per la leva di terra dell'el-
a cui appartengono quando essi
avveniva anteriormente al detto gi-
ornata fossero in corso di navigazione
saranno cancellati dalle liste di
detta leva e passati in quella per
la leva di mare, se esista la pre-
sunzione che siasi da essi comp-
ito il periodo di esercizio prescritto
dall'art. 4. Si avrà questa presu-
zione quando dal giorno dell'ultima
imbarco a quello indicato nell'art.
precedente sarà scorso un tempo
sufficiente, perchè possano aver com-
piuto l'esercizio predetto.

Art. 7.

Gl'inscritti sulle liste della leva
di mare sono distinti per classe.
Ciascuna classe comprende i nati
dal primo all'ultimo giorno di un
stesso anno.

Art. 8.

Chi non è iscritto sulle liste della
leva di mare può navigare con la
bandiera estera ed espatriare senza
far parte dell'equipaggio di bastimen-
ti nazionali, a meno che si uni-
schi alle condizioni stabilite
dal regolam^{to} di cui è cenno nell'art.

Art: 12:

Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che si sia compiuto il periodo d'esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritte dagli articoli 4 e 6.

Art: 13:

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, sarà trascorso un tempo sufficiente perché possano aver compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

Art: 5:

Gli iscritti della leva di mare sono divisi per classi.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art: 14:

Il Regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte delle equipaggi di bastimenti nazionali, indipendentemente però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla marina mercantile per la generalità della gente di mare.

Algh

Capo II. —

Delle persone incaricate delle operazioni della leva

Art. 9.

Il ministro della marina provvede e soprintende alla leva.

La leva di mare è in ogni comparto marittimo affidata al Capitano di Porto, coadiuvato dagli Ufficiali di Porto dei circondari marittimi compresi nel comparto.

Art. 10.

Spetta ai Tribunali ordinari:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;
2. Definire le questioni di contravvenzione cittadina od età;
3. Pronunciare sui contesti ^{civili} di filiazione.

Art. 11.

Le questioni che non siano di competenza dei Tribunali ordinari in conformità dell' Art. 10, sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun comparto marittimo.

Art. 12.

Il Consiglio di leva marittimo è presieduto dal Capitano di Porto, ^{ed è composto} di un Ufficiale di Porto, che fa le veci di presidente in sua assenza, di un consigliere provinciale designato dal Consiglio della provincia a cui appartiene il capoluogo del comparto.

??

11

14 26 9

Art. 15.

Il Ministero della Marina provvede e soprintende alla leva per mezzo dei consolati di marina.

Art. 16.

Identico al qui contro.

Art. 17.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'articolo 16 sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun Circondario marittimo.

Art. 18.

Il Consiglio di leva marittimo è presieduto dal Console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto del Sindaco o di un Assessore, in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio di leva tiene le sue sedute, da designarsi dal Consiglio comunale, stesso, di un Ufficiale di porto del Circondario e di un Capitano della marina mercantile, annualmente designati dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un Medico Chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un Segretario assunto fra gli impiegati del Consolato.

inquiettino, del 2 indico o di un as-
= sessore in sua vece del caso designato,
e di un Capitano della Marina d'Ala-
= cantile designato dal Ministro.

Il Consiglio è assistito da un se-
= gretario assunto fra gli impiegati
della Capitaneria.

Art. 13.

Il Consiglio decide a maggioranza ^(di)
= . L'intervento di tre votanti è
basta per rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro
votanti, compreso il presidente, il più
giovane dei membri si astiene dal
votare.

Art. 14.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 15.

Contro le decisioni dei Consigli di Ala-
= vera potrà aversi ricorso al Ministro
della marina entro trenta giorni
dalla loro emanazione.

In ricorsi non suspendono gli eff-
= Ai delle decisioni.

Il Ministro potrà annullare le
decisioni dei Consigli di leva, sentito
il parere del Consiglio d'Ammira-
= gliato.

Capo III.

Dello esequimento della leva.

Art. 16.

Gli individui soggetti alla leva di
= mare sono chiamati al servizio della
marina militare nell'anno in cui
compiuto il 21° di loro età.

Art: 19:

Identico al qui contro.

Art: 20:

Identico al qui contro.

Art: 21:

Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà avervi ricorso al Ministero della Marina entro 15 giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi precaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni.

Art: 22:

Il Ministero potrà annullare le decisioni del Consiglio di leva, anche d'Ufficio, sentito il parere del Consiglio di Ammiragliato.

Art: 23:

Identico al qui contro.

Art. 17.

Nel primo biennio di ogni anno i Capitani di Porto, ricevuti gli ordini del Ministero, pubblicheranno in ogni comune marittimo della loro giurisdizione, la lista degli inscritti chiamati alla leva di mare ed il relativo manifesto.

Art. 18.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui nell'articolo precedente gli inscritti che siano allo caso loro devono presentarsi alla Capitaneria di Porto del proprio Compartimento, od all'Ufficio di Porto del proprio circondario marittimo per esser annolati, ed al Consiglio di leva del compartimento per far valere i loro diritti ed esenzioni o addurre i motivi che avessero per la riforma, con altronde per esporre domanda o reclami.

Coloro che fossero nel regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, ed a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato ovvero in navigazione alle coste del regno, devono presentarsi nel termine di un mese.

Art. 19.

Quelli che facessero parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale in navigazione all'estero ed ancorato in porto estero devono presentarsi al ritorno del bastimento, entro i termini sopraindicati, di 15 giorni di un mese, secondochè lo approdo abbia luogo nel compartimento di loro iscrizione ed

13

Art. 24.

Al principio di ogni anno i Consoli di Marina pubblicheranno la lista degli inscritti chiamati nella leva.

Art. 25.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gli inscritti che trovansi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio Circondario per essere sottoposti allo scrutinio o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio Circondario ed a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese.

Art. 26.

Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio Circondario marittimo, e di un mese se in altro Circondario.

In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il mese di Dicembre.

che gli iscritti chiamati a soddisfare
all'obbligo della leva passino da un
battimento all'altro quando con ciò
venga ritardata la loro presentazione.

(Art. 22.)

Gli iscritti sono in facoltà di
farsi rappresentare dinanzi al Con-
= glio nel modo che sarà determina-
dal regolamento, allo scopo di com-
= provare il diritto all'esenzione,
presentare surrogati o domandare
l'affranchizione.

Gli Ufficiali di Porto sono in obbligo
di far pervenire al Consiglio di leva
la domanda degli iscritti del proprio
circondario.

(Art. 23.)

Il Consiglio delibera sulle domande
di riforma ed esenzione;

Admette le surrogazioni e pronuncia
l'affranchizione in conformità della
presente legge;

Pronuncia l'esclusione di coloro che
trovassero nei casi preveduti dagli
articoli 2 e 3.

Alla riforma deve precedere l'esame
personale che ha luogo per mezzo
dei medici chirurghi chiamati con-
= periti davanti al Consiglio di leva
l'Ufficiale di Porto del Circondario
del Circondario.

La visita potrà anche aver luogo
davanti al Consiglio ogni qualvolta si
reputi necessario.

marinari che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alle chiamate della legge.

Art: 29^o

Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal regolamento, pel solo oggetto di comprovare il diritto all'esenzione.

Art: 30^o

Il Consiglio procede all'esame degli iscritti che domandano riforma ed esenzione;

Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente Legge;

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli Articoli 2 e 3.

Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei Medici Chirurghi chiamati dal Consiglio.

Distonini L

Designazione al servizio; per motivi
indicati ai numeri 2 e 3 dell' arti-
colo 10.

Si sospende poi la partenza per
corpo, e si farà luogo al provvisorio
rinvio di quelli che, già arruolati,
abbiano, entro il termine di quindici
giorni dallo arruolamento, sposto
reclamo all' autorità giudiziaria
per motivi sopra accennati.

Art. 29.

Le questioni di cui nell' articolo
precedente sono giudicate sommari-
amente in via d' urgenza dal tribu-
nale del circondario in cui ha domicilio
il reclamante, ed contraddittorio del
Capitano di porto, salvo alle parti
l' appello ed il ricorso in cassazione
dalla sentenza pronunciata in gra-
do d' appello.

Il Capitano di porto è rappresen-
tato da un procuratore da esso mi-
nistrato per decreto, il quale terrà
luogo di mandato.

Art. 30.

Gli inscritti ed i surrogati riconosciuti
idonei sono sottoposti all' arruolamen-
to ed avviati al Corpo, pel giorno che
sarà stabilito.

Art. 31.

Coloro che senza legittimo impedi-
mento non si presentano al Corpo
nel termine prefisso sono dichiara-
ti disertori.

Art: 36.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Console di Marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Il Console è rappresentato da un Procuratore da esso nominato per decreto, il quale tiene luogo di mandato.

Art: 37.

Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo assente ed avviati al Corpo pel giorno che sarà stabilito dal Consiglio.

Art: 38.

Idemico al qui contro.

+
 Art. IV. —
 Delle riforme.

Art. 32.

Sono riformati gl'inscritti che per infermità o per ferite od intellettuali difetti risultano inabili al servizio militare marittimo.

Le infermità o difetti che escono dal servizio militare marittimo saranno descritti in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 33.

Gl'inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18. mesi. Se anche allora risultano inabili sono riformati.

Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'inscritto si avvia verso la guarigione, prorogherà di altri sei mesi la decisione definitiva.

Art. 34.

Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia e in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 35.

Il Presidente del Consiglio rilascia ad ogni iscritto riforma la dichiarazione di riforma.

27

Art: 39.

Idemico al qui' contro.

Art: 40.

Idemico al qui' contro.

Art: 41.

Idemico al qui' contro.

Art: 42.

Il Consiglio si lascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Capo V.
Delle esenzioni
Art. 36.

Chi esente dal servizio è inscritto al giorno della pubblicazione dell'ordine leva si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 1.° Unico figlio maschio di padre vivente;
- 2.° Unico figlio, o figlio primogenito ed in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre o avola tuttora vedova, ovvero di padre ed avolo entrato nel settantesimo anno di età;
- 3.° Primogenito consanguineo di orfani di padre e di madre, ovvero quegli i cui fratelli e sorelle consanguinei che lo precedono in età parimenti orfani di padre e madre si trovino in alcuna delle condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 15.

Art. 37.

Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godrà della esenzione, e la sorte deciderà quale dei due della essere annullato.

Se poi all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avrà più luogo dovendo

112

Art. 43.

Un contad. dal servizio l'inscritto che al giorno in cui dovette essere sottoposto all'arruola-
mento si trovi in una delle seguenti condizioni;

- 1.^a Unico figlio maschio di padre, entrato nel cinquantesimo anno di età;
- 2.^a Unico figlio maschio, il cui padre vedova, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna
delle condizioni prevedute nei N. 1, 2 e 3 dell'Art. 54 della presente Legge;
- 3.^a Unico figlio, o figlio primogenito ed in mancanza di figli, nipote unico o primogenito
di madre, od avola, tuttora vedova, ovvero di padre, od avolo entrato nel settagesimo anno d'età;
- 4.^a Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello
ed i fratelli consanguinei che lo precedono in età si trovino nelle condizioni indicate ai numeri
1, 2 e 3 del citato Art. 54.

Art. 46.

L'esenzione contemplata al N. 4 dell'Art. 53 è applicabile anche al fratello ultimo
nato di orfano o di orfani di padre e di madre quando i fratelli e sorelle maggiori si
trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'Art. 54.

Art. 44.

Identico al qui contro.

+

Lup. L

essendo arruolato l'altro fratello.

Art. 38.

Le esenzioni, di cui agli articoli 3 e 50, devono essere richieste con atto autentico dal membro della famiglia a favore del quale è accordata l'esenzione.

Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia o altro impedimento.

Art. 39.

È parimenti esente l'inseritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato purché quest'ultimo:

1.° non risulti arruolato in qualità di Caposarto, capocaltolajo, caposella, e di vivandiere, e non serva nella qualità di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 11, o non sia addetto ai servizi ausiliari che saranno specificati nel regolamento.

2.° non sia arruolato per effetto di leva marittima straordinaria in tempo di pace;

3.° non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina.

Art. 40.

È pure esente l'inseritto che

Art: 45.

Identico al qui contro.

Art: 46.

E' parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

- 1: Non risulti arruolato in qualità di Capo Parto, Capo Calpolajo, Capo Sellaio o di Vivandiere, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'Art: 9^o;
- 2: Non sia arruolato nel Corpo R. Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;
- 3: Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assoldamento ordinario o per punizione in un Corpo di disciplina;
- 4: Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

Art: 48.

E' pure esente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia:

abbia un fratello consanguineo:

1.^o In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2.^o e Morte mentre era sotto le armi;

3.^o e Morte mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte si sia avvenuta in conseguenza di ferite o infermità dipendenti dal servizio;

4.^o e Morte mentre era in riforma per ferite ricevute ^{per} infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello servirà nella qualità di surrogato ordinario.

Art. 41.

L'esenzione per titoli di cui non precedenti articoli 39. e 40. non sarà applicata in quei casi nei quali, accorrendo al titolo, il numero dei fratelli viventi, esentati per gli stessi titoli, venga a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure posti in ritiro o morti per le cause enunciate nel predetto articolo 40.

Sono considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siano invocate dai fratelli viventi, e quali avranno diritto a profittarne e farne invece riformati o dispensati a tenore dell'articolo 38. della legge sul reclutamento dell'esercito, eccetto che quelle esenzioni non invocate, ovvero loro competute per disposti dei numeri 2. e 3. dell'Art. 36.

- 29
- 24
- 1° In ritiro per ferita o per infermità dipendenti dal servizio;
 - 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all' Art. 43, precedenti;
 - 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferita o d'infermità dipendenti dal servizio;
 - 4° Morto mentre era in riforma per ferita o per infermità dipendenti dal servizio;
- L'esenzione nei casi espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoluto anziano o di assoluto, o di surrogato ordinario.

Art. 49.

L'esenzione di cui ne precedenti Art. 47 e 48, non sarà applicata in quei casi in cui, accordandola, il numero dei fratelli esentati in una famiglia vorrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure, morti in servizio o in ritiro per ferita od infermità dipendenti dal servizio.

Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per esser stati riformati o dispensati.

Non sarà però calcolato l'esenzione del fratello primogenito quando esso si sia trovato nel caso di non approfittarne per motivi sovraaccennati di riforma o di dispensa.

Art. 50.

La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente Art. 49 non è applicabile, quando trattisi di esenzione che competesse al primogenito inscritto di precedente leva nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell' Art. 48.

Art. 12.

Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli inscritti: rimandate alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'articolo 33.

Art. 13.

Non possono conseguire l'esenzione:

1. Gli spiriti o coloro a cui si applica l'articolo 195 del codice civile;
2. I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando abbiano figli legittimi o naturali del comune loro padre.

Art. 14.

I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 15.

Nello stabilire il diritto di un inserito all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sord-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa statura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti e insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;
4. Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo

Art: 51.

Identico al qui contro.

Art: 52.

Identico al qui contro, tranne la citazione dell'articolo del Codice.

Art: 53.

Identico al qui contro.

Art: 54.

Nello stabilire il diritto d'uno iscritto alla esenzione, debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

- 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
- 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
- 3° Quelli che sono affetti da tale infermità permanente ed insanabile, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
- 4° Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

La circostanza definita nel N: 3 non è presa in considerazione se non viene constatato con ordinato di notorietà della Giunta Municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'iscritto davanti al Consiglio.

di pena e vi debbano ancora rimanere
sei anni dodici, decorrendi dall'epoca
in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto
all'esenzione.

Art. 46.

Maria L

Nello stabilimento del diritto alla
esenzione sono temporaneamente con-
siderati come non presenti in fa-
miglia i dementi, mazzuoli e gli
assenti dichiarati per ~~causa~~ ^{causa} defini-
tiva a termine del ~~servizio~~ ^{servizio} civile.
Quando questi militari, che l'
iscritto abbia compiuto il trentacin-
quesimo anno di età, cessano l'effetto
della conseguita esenzione.

Art. 47.

Il militare iscritto alla seconda
categoria del contingente dell'esercito
ed arruolato al servizio di mare per leva
straordinaria in tempo di pace non
perde al fratello il diritto di esen-
zione finché rimane in tali cate-
gorie, ma egli stesso è provveduto di
congedo assoluto tostoché il fratello
sia definitivamente riconosciuto in-
fermo al militare servizio od al
corpo nel modo stabilito dal
regolamento.

Art. 48.

Il militare della regia marina,
sia che provenga dalla leva, che
da volontario arruolamento ha diritto
in tempo di pace all'assoluto congedo
quando per eventi sopraggiunti in
famiglia posteriormente all'assen-

Art: 55.

Identico al qui contro.

Art: 56.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell' Esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione, finchè rimanga in tale categoria, ma egli stesso sarà provveduto di congedo testochè il fratello sarà assentato.

Art: 57.

Il Sott' Ufficiale, il Marinajo ed Operaio più, in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

- 1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
- 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel 60° anno di sua età;

ridotti in una cella ^{inpra} espresso condizi-
oni e sia richiamato nel seno della
famiglia nel modo indicato all'Ar-
38.

1.^o Figlio primogenito di vedova, per-
chè non abbia un fratello abile al
lavoro e maggiore di sedici anni.

2.^o Unico figlio maschio di padre
entrato nel sessantesimo anno di
età;

3.^o Unico figlio maschio il cui
padre vedovo anche non sessagenario
si trovi in alcuna delle condizioni
prevedute dall'Ar. 1, 2 o 3 dell'
articolo 45;

4.^o Unico figlio maschio di madre
vedova, ed in mancanza di figli, ma-
re o nipote di avola vedova;

5.^o Primogenito di orfani di padre
di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di questo articolo
non sono considerati in famiglia i
membri della medesima che si tro-
vano in alcuni dei casi specificati
all'Ar. 1, 2 o 3 dell'articolo 45, né la
madre passata a secondo marito, quan-
do abbia vivente il marito.

Art. 49.

Non possono aspirare al favore con-
cesso dall'articolo precedente i surrogati
ordinari. Ne sono parimente esclusi
i militari che incorrono nelle disposizioni
penali di cui al titolo VII, e i
disertori, sebbene gratificati.

Vj

- 3° Unico figlio maschio di padre, cieco d'ambo gli occhi;
 4° Unico figlio maschio di madre vedova, ed in mancanza di figli, unico nipote di avola o vedova;
 5° Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Art. 98.

Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro di Marina al conseguimento del congedo assoluto.

Art. 99.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori, sebbene graziati.

Art. 50

L'inscritto, il quale nel giorno della pubblicazione dell'ordine di leva non aveva diritto ad esenzione, se per eventi sopravvenuti in famiglia posteriori = viene all'ordine stesso o prima del suo annullamento risulti in alcuni dei casi espressi nell'art. 48, è dal Consiglio di leva esentato dal servizio.

Capo VI. —
Delle surrogazioni.
Art. 51.

Si può surrogare prima dello annullamento e dopo lo annullamento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso, innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'annullamento può essere sospesa dal Ministero della marina per disposizione generale.

Art. 52.

La surrogazione si dice di fratelli allorché un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Art. 53.

Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al Titolo VII; i militari che sono per punizione, e i disertori sebbene gratificati.

28 37

Di più

Art: 79.

L'inscritto può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

La surrogazione ha luogo, nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di Amministrazione del Corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal Ministro della Marina per disposizione generale.

Art: 80.

Identico al qui contro.

Art: 81

Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'Art: 77.

Leve di marcia;

- 2^a: Aver acquistato tre anni di navigazione al lungo corso ed al grande cabotaggio come marinaio;
 3. Essere di costituzione robusta e non aver alcuna specie di infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
 - 4^a: Non avere oltrepassato il 32^o anno di età;
 - 5^a: Non essere stato riformato in occasione di leva, né giudicato inabile al corpo;
 - 6^a: Presentare attestazioni di buona condotta;
 - 7^a: Produrre esordio, se fu militare, il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta al corpo da cui fu congedato e far risultare che non siasi reso colpevole di reclusione o di derisione;
 - 8^a: Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;
 - 9^a: Non aver incorso condanne penali dai Tribunali ordinari, o marittimi, o dai Consigli di guerra.
- Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma degli articoli 30. e 50, ^{e quelli che furono congedati a norma dell'Art. 48} dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu accordata l'esenzione o l'assoluto congedo sono persone che essi imprendano la surrogazione.

- 2° Aver soddisfatto all'obbligo della leva;
- 3° Esser di costituzione robusta e non aver alcuna specie di infermità che renda inabile a prestar un buon servizio;
- 4° Non aver oltrepassato il 32° anno d'età;
- 5° Non esser stato riformato in occasione di sua età giudicato inabile al Corpo;
- 6° Aver l'esercizio di navigazione o di mestieri o di arti marittime indicato all'Art. 4;
- 7° Presentar attestazione di buona condotta;
- 8° Prochessore, quando se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di Amministrazione del Corpo da cui fu congedato, e far risultare che non si sia sottulto alla inscrizione, e che non si sia fatto colpevole di diserzione o di diserzione;
- 9° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;
- 10° Non aver incorso condanna penale da tribunali ordinari e marittimi; o dai Consigli di guerra?

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e validata dall'Intendente del Circondario.

Gl'individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 48 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, consentano che essi imprendano la surrogazione.

Albert

Art. 58.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non si fossero regolati per atto notorio le stipulazioni particolari tra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 1000., oltre l'ammontare del primo corredo, nella Tesoreria ^{provinciale} ~~dell'circondario~~ se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva o nella Cassa d'amministrazione del Corpo se è fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Art. 59.

Gli atti di surrogazione si compiono avanti il Consiglio di leva se precede l'arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriore ~~mente~~ al di lui arruolamento.

Art. 60.

Il surrogato ordinario ammesso dal Consiglio di leva che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione o infermità preesistente all'incorporazione, debb' essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del Compartimento marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo.

Art. 86.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolati per atto uctore, le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante; e se quest'ultimo non versò sul proget della surrogazione, la somma di L. 700 nella Cassa del Circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella Cassa d'Amministrazione del Corpo, se dovrà essere fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Art. 87

Idem, al qui contro.

Art. 88.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo, sia dal Comandante di esso Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, o infermità preesistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del Circondario marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inhabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo.

+

Art: 61.

La ferma del surrogato ordinario sempre per intero quella speciale annui otto stabilita dall'articolo qualunque sia il servizio prestato dal surrogato.

Art: 62.

Le lire 1000. di cui all'art: 3 tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti e fruito interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge sulla Cassa.

La somma rappresentante il valore del primo congedo è corrisposta nel conto della massa del surrogato.

Art: 63.

- I surrogati ordinari possono ritirare il credito di cui nell'art: precedente
1. Quando abbiano ultimata la loro ferma
 2. Quando verigano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
 3. Quando siano promossi ufficiali;
- In caso di morte del surrogato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art: 64.

Per tutto il tempo in cui i surrogati ordinari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, la annuità degli interessi è devoluta alla Cassa degli invalidi della Marina Mercantile ed è ripartito in proporzione

Art. 89.

La forma di surrogato ordinario si conviene con un servizio continuo sotto le armi di otto anni. Dai quali si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al Corpo meno di quattro anni.

Art. 90.

La somma di cui all' Art. 86, è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire sciento, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al Corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta Cassa.

Art. 91

Il disposto degli articoli 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari.

Articolo suddetto

del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito delle lire 1000. di cui all' art. 63. il quale è parimente devoluto per intero alle casse degli invalidi di marina come sopra.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 65.

Il surrogato ordinario disertore, quando anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degli invalidi di marina le somme che ancora gli rimanesse da pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Quest obbligo non è imposto al surrogante nel caso che la disertione sia avvenuta dentro l'anno dal giorno dell'arruolamento, ed egli stesso abbia assunto personalmente il servizio o fornito un nuovo surrogato.

Art. 66.

Le surrogazioni sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1. Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo;
2. Quando egli sia giudicato inabile.

Art: 92.

Il surrogato ordinario disatteso, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre dal
suo diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva Cassa degli invalidi
di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surro-
gazione a termini del suo contratto.

Art: 93

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratelli, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'assuelemento, o sia deceduto prima di giungere al Corpo;

2° Quando egli sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto dell'Art: 88;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della Legge.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentarsi un altro
surrogato, od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare L. 600 di
cui al secondo alinea dell'Art: 90.

Valenza L

- al corpo, giusta il disposto dell'art. 37. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;
- Art. 38. Quando il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine di un anno a cominciare dal giorno di arruolamento.

Nello circostanza sopra espresso il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumersi personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare la somma di cui all'articolo 62.

gap.

Capo VII. -

Dell'affrancazione e del riassoldamento con premio.

Art. 65.

Gli inscritti di leva ed i militari che a tenore del Capo VI. Titolo II hanno facoltà di surrogare, possono ottenere l'affrancazione dal servizio militare marittimo pagando la somma che sarà annualmente fissata per decreto reale, e che dovrà servire per riassoldare militari anziani. a tenore degli art. 68, 69, 70, 72, e 73.

Il numero delle affrancazioni dovrà annualmente pareggiare il numero dei riassoldamenti con premio.

Gli inscritti di leva hanno la preferenza nell'ottenere l'affrancazione.

Slip

34

Capo VI. —
Della Liberazione.
Art. 60

I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'Art. 94 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldati.

Art. 61.

I Sott'Ufficiali, Marinari ed Operai a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purché:

1.^a *Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinari ed operai, e di anni 40 se sott'ufficiali, timonieri, o secondi maestri d'ascia, dei calafati, o dei lavoratori nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fucchiisti;*

2.^a *Siano di buona condotta;*

3.^a *Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.*

Art. 62.

Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora riuniscano le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.



In tempo di guerra l'affrancamento dei militari è sospeso.

Potrà anche essere sospeso in qualche tempo per disposizione del Ministro della Marina, quando le domande d'affrancamento degli inscritti di loro siano per superare od eguagliare il numero dei militari aspiranti al riassoldamento con premio.

Art. 66.

I militari di bassa forza in servizio attivo nell'armata, che abbiano compiuto 5. anni di effettivo servizio solo anni dopo l'età di anni 20. compiuta e non servano in qualità di muragoli ordinari, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando trovino nelle condizioni qui sotto specificate:

- 1° Siano di buona condotta;
- 2° Risultino idonei per finirla di disposizione ad intraprender ad ultimare una nuova ferma;
- 3° Abbiano acquistato due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra, uno dei quali durante gli ultimi 5. anni del loro servizio;
- 4° Non oltrepassino l'età di anni 40. se graduati e di 35. se non graduati.

I militari che avendo preso parte ad una guerra non poterono per cagione di questa ottenere il riassoldamento con premio, ~~allo spirare della loro ferma~~, saranno ammessi terminata la guerra, al tale riassoldamento.

25

01

Art. 63.

Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizione.

Art. 64.

Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti che possono essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quelle fra i detti affidati abilitate ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

Art. 65.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale, e deve versarsi dall'iscritto nella Tesoreria del Circondario del suo domicilio.

Art. 66.

Quarano dal beneficio della liberazione gli iscritti, che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento.

Art. 67.

Gli iscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine delle domande da essi presentate.

Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte deciderà quali fra le domande sposte nello stesso giorno siano da preferirsi.

Art. 68.

In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza; e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuta affidamento.

Art. 69.

Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arruolamento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziani hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 51 e 52.

Art. 70.

Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione, ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta.

Art. 69.

Anche i militari congedati per p. fine di ferma possono esser riassolti con premio quando riuniscano le condizioni dello articolo precedente.

Essi potranno essere accolti col loro grado quando si presentino allo arruolamento entro un anno dalla data del licenziamento.

Il termine durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Inoltre l'anzianità ed il primo grado non avrà luogo se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra o reggiata.

Art. 70.

I militari provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina nei quali si riceve educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorché abbiano compiuto la ferma di 8 anni o cui sono tenuti.

Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso lo riassoldamento con premio.

Art. 72.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma che è di anni 5. poi graduati o per marinai di 1^a classe, e di 8 anni per gli altri.

Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani.
E conseguiscono nulla dimeno quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuto la loro ferma.

Coloro che non l'hanno ultimata escono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire lo assoldamento.

Pero al termine della guerra saranno protetti a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'Art. 61 per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunto i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra.

Art. 72.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati all'Art. 74.

Art. 73.

Il premio è così ripartito:

Le 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e prestiti, e fruita, interessi e benefici dell'assoldato in conformità della legge sulla Cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di assoldamento.

Art. 74.

Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

- 1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;
- 2° Se vengano pensionati, riformati o ammessi a servizio sedentario;
- 3° Se siano promossi Ufficiali.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte, nel qual caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 75.

Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un Corpo disciplinare, o si trovasse la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è devoluto alla Cassa degli invalidi di marina del Circondario marittimo cui appartiene l'assoldato.

Alleg.

+

A questa ferma vanno annessi i seguenti vantaggi:

- 1.^a Un assegno alla massa del riassoldato non minore di lire 200.
- 2.^a La somma di lire 1000. posta a disposizione del riassoldato nella Cassa del Corpo.
- 3.^a Una cartella nominativa di rendita sul debito pubblico dello Stato, rappresentante il prezzo di una affrancazione, meno la somma assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato come ai Art. 1. e 2.

La cartella di rendita è conservata nella Cassa del Corpo, e gli interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'amministrazione del Corpo.

Essa costituisce un credito a favore del riassoldato che è il titolare, sotto la riserva di cui negli articoli 74. e 75.

Art. 73.

I militari dell'armata non graduati, che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio, possono esser ammessi ad un secondo riassoldamento con premio alle stesse condizioni di cui agli articoli 68. e 72.

I graduati possono esser ammessi ad un secondo o terzo riassoldamento, ed alle medesime condizioni del primo.

Art. 74.

I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al No. 3. Dello Art. 72.

- 1.^a Quando abbiano terminata la loro ferma;

ed in mancanza all' Erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta, in virtù dell' assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla ^(rispettiva) Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all' Erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 76.

Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa dal Ministro della Marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli.

Art. 77.

Non possono conseguire la liberazione:

1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto;
2. I disertori, sebbene graziati.

Art. 78.

Gli assoldamenti dei volontari, quando seguissero in contravvenzione del disposto dell' Art. 60, sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all' Erario.

2^a Quando vengano pensionati, riformati ed ammessi a servizio sedentario.

Quando siano promossi Ufficiali gli assoldati con premio ritireranno quella parte del credito che corrisponde al tempo di servizio prestato per effetto del riassoldamento.

L'anno incominciato nel caso si considera finito.

Il rimanente del premio passa a beneficio dello Casso degli invalidi della Marina Mercantile, ed è fra esso ripartito nel modo indicato all'Art. 64.

In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 7.

I militari riassoldati con premio, che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai tribunali ordinari o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli dei benefici del riassoldamento, cesseranno dalla qualita di riassoldati con premio, e perderanno ogni diritto sull' credito di cui al Art. 5. dell' Art. 72, il quale sarà devoluto alle

Classe degli invalidi dello marino
mercantile e fra esso ripartito
come all'art. 74.

Costoro dovranno seguire
la sorte della loro classe di leva
nella ferma ordinaria, e quan-
do abbiano già prestato 8 anni di
effettivo servizio sotto lo armi sa-
ranno mandati in congedo
assoluto, tranne in tempo di
guerra.

Titolo III.

Art. I. Degli arruolamenti volontari.

Art. 76.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nella marina militare quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1.^a Abbiano compiuto il 17.^o anno di età e non oltrepassato il 32.^o

Coloro che furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma possono essere ammessi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non erano graduati, e di 40. se graduati, e nei modi e condizioni di cui al secondo, e terzo paragrafo dello articolo 69.

2.^a Abbiano attitudine fisica al servizio; e quelli che non hanno mai servito nella marina da guerra com- provino di aver acquistati l'esercizio di cui all'art. 4.^o

3.^a Non siano stati riformati in occasione di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo;

4.^a Non siano stati assillati per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

5.^a Producano l'attestazione indicata nel 4.^o dell'articolo 57., e i militari producano eziandio il foglio dell'assoluto congedo e il certificato di cui al n.^o 7. dello stesso articolo;

Art. 94.

Per esser ammessi a contrarre l'arruolamento volontario come marinajo ad operaio, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

- 1° Siano cittadini dello Stato;
- 2° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, e non oltrepassato il trentesimo;
- 3° Abbiano attitudine fisica al servizio;
- 4° Non siano stati iscritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare;
- 5° Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'Art. 2 della presente Legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, ed a multa, per furto, truffa, appropriazione indebita ed altre specie di frodi, per attentati al buon costume, per associazione a malfattori, o per esser vagabondi; come altresì non abbiano incorso condanne di tribunali militari.

Le disposizioni del suddetto paragrafo possono per decisione del Ministro della Marina, applicarsi anche al caso in cui le penalità ivi riferite siano state pronunciate da tribunali esteri;

6° Producano l'attestazione di cui all'Art. 15, e se furono militari, producano giurando il foglio di congedo ed il certificato di cui all'Art. 16 medesimo;

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

8° Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, compreso di avervi adempito.

6^a Non abbiano incorso condanna o pena criminale o correzionale, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associarsi, o per esser malfattori, o per esser vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna penale dei tribunali marittimi e militari;

7^a Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza d'entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia, ed in mancanza di quest'ultimo da due più prossimi congiunti.

8^a Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, compiranno di averne adempimento.

Art. 77.

Gli stranieri possono contrarre volontario annullamento coll'autorizzazione del ministro della marina.

Art. 78.

Gli annullamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del Corpo.

Art. 79.

In tempo di guerra gli annullamenti volontari possono anche esser contratti per la sola durata di essa.

Art. 95.

Le persone non contemplate nel N.º 1 dell' Art. 94 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione dei Comandanti generali dei Dipartimenti marittimi.

Art. 96

Idem al qui contro.

Art. 97.

Idem al qui contro.

+

Titolo IV.

Della durata della ferma.

Art. 80.

La ferma di servizio è di due specie: ordinaria e speciale.

Entrambe cominciano dal giorno dello arruolamento.

La durata della ferma ordinaria è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

La ferma speciale è di anni otto, e si compie per intero sotto le armi.

Art. 81.

Contraggono la ferma ordinaria quelli che sono arruolati per effetto della leva ordinaria e quelli che si arruolano volontariamente prima del tempo della leva, ~~secondo le condizioni di servizio prima stabilite dall'articolo 107 per far parte della leva di mare.~~

Contraggono la ferma speciale i surrogati ordinari, i volontari che si arruolano dopo la leva, gli onesti in occasione di leva, i quali si fossero presentati all'arruolamento dopo cinque anni da quello entro cui furono arruolati i loro coetanei, renitenti di cui all'articolo 112. Tutti quelli altri che sono incorse nelle disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110.

b2 65
L

Art. 101.

La ferma di servizio è di due specie, ordinaria, cioè, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La ferma ordinaria è durata dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni e si compie per intero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli iscritti marittimi arruolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare, o che sian^{già} iscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arruolassero prima di essere iscritti sulle liste per la leva di mare.

Articolo suddetto

N. 11

Art. 82.

I volontari provenienti dalle scuole o dagli istituti militari della marina contraggono la ferma speciale. Essa prende decorrenza dal giorno della uscita dalla scuola od istituto dopo l'età di 17. anni compiuti.

Art. 83.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma speciale i militari arruolati per quell'ordinaria, che ne facciano domanda a condizione che abbiano a rimanere ancora in servizio per un termine non minore di tre anni.

Art. 84.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in stato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, né quello passato in aspettativa di giudizio, se questo fu seguito da condanna, né il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 85.

Scoperta la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sottufficiali e gli altri individui della bassa forza sono provveduti di congedo assoluto, almeno che vengano ammessi a contrarre una nuova ferma per un tempo non minore di anni tre, siano riassoldati con preavviso al Senore del Capo VII. Titolo 2.

Art: 102.

Le fomme dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo di età, decorano del 1° Cenajo di questo anno.

Art: 103.

E' in facoltà del Governo di ammettere alla fomma speciale gli iscritti chiamati alla ~~fomma~~ ^{leva} ordinaria, i militari già arruolati per la fomma ordinaria ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. Al compimento della fomma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compiono il ventunesimo di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato.

Art: 105.

Idem al qui contro.

Art: 104

I militari che hanno compiuto la loro fomma possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Art: 107.

Spirata la fomma obbligatoria stabilita dalla Legge, i Sott Ufficiali, Marinari ed Operaj sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova.

Art. 86.

Qualora in alcune categorie della
bassaforza, dell'armata di mare il
numero degli uomini presenti eccede
i bisogni della marina da guerra
saranno rilasciate licenze temporanee
agli individui arruolati per la forma
ordinaria che continuo maggior tem-
po di permanenza sotto le armi
e non si trovino imbarcati.

I militari in licenza temp-
= ranea dovranno restituirsì al corpo
allo spirare della licenza, ed anche
prima ad un corso dell'autorità.

Essi potranno dedicarsi alla na-
= gazione del mediterraneo; quando
ne riportino una licenza speciale
potranno anche dedicarsi ad altri
viaggi.

Art. 87.

I militari in congedo illimitato
possono per ordine del Ministero, es-
= ser richiamati sotto le armi sia
in tempo di guerra, sia in occasioni
di straordinari armamenti o lavori
negli arsenali o cantieri, ed in altre
emergenze del servizio.

Il regolamento determinerà
le rassegne a cui potranno essere
chiamati i militari della reale
marina in congedo illimitato. Le
condizioni sotto le quali essi potranno

Art: 111.

hh 59

Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che conturano maggior tempo di servizio o che si troveranno in una delle condizioni previste dell'Art: 87.

dedicarsi all'esercizio della navigazione.

Art. 88.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che ufficialmente risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluso le barche da pesca) s'intendono dispensate dal rispondere alla chiamata infino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Quelli che si trovassero al servizio di barche da pesca all'estero ottengono un congruo termine per rimpatriare.

Art. 89.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del regno.

Art. 90.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto o di esser mandati in congedo illimitato è sospeso in tempo di guerra.

h5 74

Art: 113.

In occasione di chiamate sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovasse imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (esclusa la barca da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purché non giungano in un porto o rada dello Stato, prima del congedo della loro classe.

Gli assenti in navigazione, appartenenti ad una Classe, stata richiamata sotto le armi, dovranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti.

Quelli che al tempo di tale chiamata fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per repatriare.

Art: 108.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto di armamento dello Stato.

Art: 114.

Identico al qui contro.

Titolo V.

Della leva straordinaria di mare.

Art. 91.

Le leve straordinarie pel servizio di mare sono ad ogni volta autorizzate per legge in casi di straordinaria armamenti.

Esse hanno luogo sugli inscritti della gente di mare di prima categoria.

Art. 92.

Sono soggetti alla leva di mare straordinaria, senza riguardo al periodo di esercizio prescritto dall'articolo 4. Tutti gl'inscritti non ancora richiamati alla leva ordinaria, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19°, il 20° anno di loro età.

Art. 93.

La presentazione degli inscritti chiamati alla leva straordinaria deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva se trovansi in patria, ed a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato. Entro quindici giorni del loro arrivo se trovansi all'estero od in navigazione.

Art. 94.

È applicabile agl'inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa, di cui all'articolo 18, quando risultino nei casi ivi specificati, ed è estesa a coloro cuiando che prima della presentazione al Parlamento del progetto.

del 1899

66 70

Art: 115.

Le leve straordinarie sono autorizzate per legge.

Art: 116.

Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gl'iscritti sulle matricole della gente di mare e p. appartenenti alle Classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12.

Art: 118. (2^a parte)

E' applicata agli iscritti delle leve straordinarie la provvisoria dispensa accordata coll' Art: 118 ai militari in congedo illimitato allorchè, venendo chiamata sotto le armi la loro Classe, si trovano nei casi ivi specificati.

dilige per una straordinaria leva regolarmente si trovassero sbarcati all'estero o facenti parte regolarmente dell'equipaggio di bastimenti stranieri.

Art. 95.

Le cause che danno luogo ad esenzioni e riforma nelle leve ordinarie valgono per l'esenzione e la riforma nelle straordinarie colle norme che verranno determinate dal regolamento.

Art. 96.

Sono ammesse le surrogazioni ordinarie e di fratello nelle leve straordinarie alle condizioni stabilite dal capo VI. Titolo II.

Art. 97.

L'arruolamento di leva straordinaria ha luogo per la sola durata dei bisogni che hanno provocata la leva.

Art. 98.

Gl'individui presi al servizio di marina per effetto di leva straordinaria rimangono definitivamente iscritti a quella ordinaria e dovranno essere cancellati dalla leva di terra.

Art. 99.

Il tempo di servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sarà computato in isconto della ferma speciale o del primo periodo della ferma ordinaria quando l'iscrizione dovesse essere confermata o ritornare al servizio per causa della leva ordinaria.

Art: 117.

Saranno applicate alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni.

Art: 119.

Essi non contraggono ferma di servizio e sono trattenuti sotto le armi finché dura il bisogno.

Art: 118 (1^a parte)

Gli individui asscolati per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

Art. 100.

I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risieda un ufficiale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anrida.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giul le norme da stabilirsi dal regolamento.

I comandanti anrida potranno anche assoldare marinai stranieri a' patti da convenirsi nell'atto di arruolamento.

Titolo VI.

Assegnazione al servizio di mare d'individui provenienti dalla leva di terra.

Art. 101.

In occasione dell'eseguimento di ciascuna leva di terra sarà determinato, di concerto fra il Ministero della marina e quello della guerra, il numero d'uomini da assegnarsi

Art. 120.

I Comandanti dei bastimenti dello Stato, in trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levar marinarj dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nel luogo in cui risiede un Ufficiale Consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei Comandanti suddetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme, che stabilirsi dal regolamento.

Chet L

servizio della marina in aggiunta
a quelli provenienti dalla leva di mare
(Art. 102).

Gli uomini da assegnarsi alla
marina saranno prelevati dal con-
tingente di prima categoria dei
comuni posti al litorale sulle rive
dei laghi ^{e fiumi} ~~con preferenza di scelta fra marinai~~
~~barcaioli~~ pescatori ed operai delle arti
marittime ^(e in altre categorie) in ragione dei bisogni
della marina militare e p.

Essi saranno incorporati nella marina
ferma ordinaria o per la specialità di cui all'
art. 80, secondo che, per effetto della loro
terra, abbiano assunto la ferma provinciale
o quella d'ordinanza.

(Art. 103).

Nella legge annuale della leva
di terra sarà indicata la quota di
contingente di prima categoria da
assegnarsi al servizio di mare.

(Art. 104).

Gli individui ammessi nel corpo
della regia marina, provenienti da
la leva di terra o dai corpi dell'eser-
cito, rimangono soggetti alle dispo-
sizioni della presente legge come
quelli che provengono dalla leva
di mare in quanto alla ferma, ai
congedi, alla ^{affrancazione} ~~liberazione~~ ed alla suc-
cessione posteriore allo ~~arruolamento~~

Art. VII.

Disposizioni penali e disciplinari
Art. 105.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovine, il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovine, che non avesse i requisiti di cui all'articolo 4, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500., salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti ed impiegati del Governo.

Il giovine che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi e raggiri è condannato alla stessa pena, e dopo che l'abbia scontata sarà fatto inscrivere capoluogo della prima classe della leva di terra da chiamarsi se sia stato indebitamente iscritto alla leva di mare; sarà invece annollato al servizio di mare se indebitamente era stato abbandonato alla leva di terra.

Art. 106.

Gli autori e complici dell'omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovine ~~o~~ ^{cancellato} quale inscritto marittimo dalla leva di terra sono puniti col carcere e con multa estensibile a L. 2000 oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti ed impiegati.

Ja

81

Art: 122.

Coloro che con frode o raggiu abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della
borsa di mare venga abbandonato a quella di terra, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e
con multa estensibile a L. 500. salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli Ufficiali pubblici
agenti ed impiegati del Governo.

Questo giovane, se sia riconosciuto autore, o complice di tali frodi o raggiu, è condannato alla
stessa pena.

Art: 124

Identico al qui contro.

del Governo.

L'inscritto, se sia autore o complice
è condannato alla stessa pena.

Art. 107.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerna la presente legge sono puniti colla reclusione.

Art. 108.

La frode nella surrogazione è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 109.

Gli iscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli non possono godere di esenzione per qualunque causa motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 110.

Gli iscritti colpevoli d'essersi procurati infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dai servizi militare marittimo sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arruolati per la ferma speciale.

I medici, chirurghi, flebotomici speciali, che siansi resi complici di questi reati, sono puniti colla pena

Art: 125

I sospetti di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione.

Art: 126.

Idem al qui contro.

Art: 127

Idem al qui contro

Art: 128.

Idem al qui contro.

Souquet L

del carcere da sei mesi a due anni o
ad una multa estensibile a L. 200.

Art. 111.

Gl'inscritti che abbiano simulata
infermità od imperfezioni al fine
conseguire la riforma non possono
godere di esenzione.

Art. 112.

Gl'inscritti che senza legittimo
motivo non si saranno presentati
volontariamente all'autorità marittima,
o saranno fatti rappresentare innanzi
al Consiglio (nei casi in cui ciò è
permesso) per soddisfare all'obbligo
di leva nei termini stabiliti agli
articoli 18, 19 e 23, sono considerati
e puniti come recitanti.

Gl'inscritti, che, trascorsi quin-
dici giorni, fossero arrestati o si presen-
teranno spontaneamente, saranno considerati
puniti come recitanti: ancorché
il Consiglio, supponendoli legalmente
assenti, non ~~abbia~~ ^{non} avesse ^{plurimamente} accordato
la ~~grazia~~ ^{grazia} prima dell'arresto o della
presentazione.

Art. 113.

La lista dei recitanti è pubblicata
dal Capitano di Porto al principio
del mese di febbrajo dell'anno suc-
cessivo a quello dell'incorsa re-
citanza.

Art. 114.

I recitanti che si presentano
spontaneamente, o che vengono arrestati
sono dal Capitano di Porto del comparto

Art: 129.

Identico al qui contro.

Art: 130.

Gl' iscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentar (nei casi in cui ciò è permesso), per soddisfare all'obbligo della loro, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifestò di chiamata ad una loro straordinaria, sono considerati e puniti come recitenti.

Art: 131

La lista dei recitenti è pubblicata dal Console di marina al principio del mese di febbrajo dell'anno successivo a quello dell'incorsa recitenza.

Art: 132.

I recitenti, che si presentano spontanei, o loro vengono arrestati, sono dal Console di marina del Vicecondato marittimo, a cui appartengono, denunziati all'Autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'Art: 133.

inutilmente a cui appartengono, de-
= nunciati all'autorità giudiziaria
la quale procede contro di essi in
conformità dell'articolo 115.

Il Capitano di porto fa cancella-
dalla lista dei revententi gli arrestati
i morti e quelli che si presentano
spontaneamente.

Art. 115.

I revententi arrestati sono puniti
col carcere da uno a due anni; que-
li che si presentano spontanei
prima della scadenza di un anno
dal giorno della loro reversione
incontrano nella pena del carcere
da uno a tre mesi, e coloro che
si presentano spontanei dopo que-
sto limite di tempo vanno soggetti
alla stessa pena di carcere da tre
a sei mesi.

I revententi inabili al servizio sono
puniti col carcere da un mese ad un
anno.

Le pene in questo articolo stabilite
sono portate al doppio, trattandosi
di reversione alla leva in tempo di
guerra.

Art. 116.

I revententi assolti e quelli che
scontarono la pena a cui furono
condannati ^{senza tuttavia esserli} se riconosciuti idonei
sono arruolati e dirottati al corpo, o
riformati in caso d'inabilità al
servizio militare. Gli assolti però
sono ammessi a far valere i diritti

D. 517 87

Il Console di Marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 133

Identico al qui contro.

~~Identico~~

Art. 134.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena, a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti idonei, sono mandati all'assolimento.

+

alla esenzion che potessero loro competere in base agli art. 36, 39, 40 e 50.

Art. 117.

Chiunque abbia scientemente nascosto, od ammesso al suo servizio un reunito, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un reunito, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicar a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazion all'ammalamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estender a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 118.

Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di nome degli individui cancellati come marittimi dalla leva di ferma ed il reato di reunitura non danno luogo a prescrizione.

Art. 119.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto denari od accettate promesse per usare

89
410

Art: 135.

Chiunque abbia scientemente nascosto, ed ammesso al suo servizio un senitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un senitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicarsi a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è Ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile al L. 2000.

Art: 136.

Il reato di omissione o concessione dalla lista della leva di omessi degli individui esentati come marittimi dalla leva di terra, ed il reato di senitente, non danno luogo a prescrizione.

Art: 137.

Idemite al qui contro.

Orfumo L

favore ad alcuni negli esami loro com-
-messi, sono puniti col carcere da
due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che
al momento del delitto delle promesse
essi fossero già chiamati all'esame,
sia che l'accettazione del delitto e delle
promesse abbia avuto luogo sol-
-tanto nella previsione di tale
chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della
pena anche nel caso di riforma giu-
-dicamentale pronunciata.

Art. 120.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agen-
-te od impiegato del Governo, che, sotto
qualunque pretesto, abbia autoriz-
-zato od ammesso esenzioni, ri-
-ferend. surrogazioni, riassolda-
-mente con premio, opposizione
al disposto della legge, ovvero
abbia dato arbitraria estensione,
sia della durata del servizio, sia
alle regole e condizioni della chia-
-mata alle leve marittime, e
degli annullamenti volontari, è
punito, come reo di abuso di auto-
-rità, colle pene portate dal Codice
penale, senza pregiudizio delle pen-
e maggiori prescritte dallo stesso
Codice nel caso di circostanza che
ne aggravino la colpa.

Art. 121.

Saranno considerati e puniti
come recitanti i marittimi ricerca-
ti pel servizio, di cui all'articolo 100.

91
55 4-1

Art: 138.

Ogni Ufficiale pubblico, ogni agente ed impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani o di volontari oppositamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circo- stanze che ne aggravino la colpa.

Art: 139.

Saranno considerati e puniti come disertori i marinai ricercati pel servizio di cui all'Art: 120, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarsi.

che fossero rinsecciti in qualsiasi modo a sottrarsi e.

Se però essi appartenessero all'armata di mare come militari in congedo illimitato ed in licenza temporanea saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 122.

I marinai precettati all'estero in senso del citato articolo 100, i quali rendessero necessario l'uso della forza per costringerli al richiesto servizio, vi saranno tratti per un tempo doppio di quell. che vi rimanessero, gli altri dimostratisi obbedienti alla invito. Questo servizio sarà aumentato di un anno se il ^{caso} abbia avuto luogo in tempo di guerra. Se poi appartenessero all'armata di mare saranno puniti come colpevoli di tentata diserzione.

Art. 123.

In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva marittima.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

93
50 422

Art: 140.

I marinai prelevati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obblighassero ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio, saranno trattieneuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, né maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'Art: 120.

Il servizio di punizione sarà doppio se il prelevato abbia avuto luogo in tempo di guerra.

Art: 142.

Si sente al qui contro.

Articoli soppressi

Art: 6

Il tempo di esercizio delle varie arti o professioni marittime che danno diritto all'iscrizione e delle matricole della guardia di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

95-
1.7

Art: 7

I marinaj, i peratori ed i bariganti saranno arruolati con la qualità di marinari.

I maestri ed operaj d'ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i machinisti e fuochisti con quella di operaj, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione, ed oltre per il tempo prescritto dall'Art: 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinaj o come operaj.

Art: 8.

Gl'individui arruolati come operaj, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato, si applicassero alla navigazione, faranno passaggio alla categoria dei marinari, quando risulti che abbiano acquistato sei mesi di servizio di navigazione.

Art: 9.

Il regolamento determinerà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti.

Art: 58.

Il Sott. Ufficiale, Marinaro od Operajo che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compiuto l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamata sotto bandiere della Classe, a cui appartiene, risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16.

Il Capo VI Titolo II
Della liberazione
(vedi a paginas 49)

Art: 99.


È ammesso l'arruolamento volontario, in qualità di novizi e mezzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il dodicesimo e non oltrepassino il quindicesimo anno d'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate dal Regolamento.

Art: 100.

Quando che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arruolati od i loro tutori autorizzati dal Consiglio di famiglia, del cui consenso all'arruolamento dovrà farsi constare, in conformità del numero 8 dell'Art: 94, richiedessero di ritirarli dal Re servizio, essi potranno ottenerlo, purché il giovane non abbia ancora compiuto il diciassettesimo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione marittima dal dì dell'arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluso però quello relativo al mantenimento.

Art: 106.

Gl'altri operaj ammessi al servizio della marina militare, per apprendere l'arte del machinista



97

...mistar contraggono la ferma speciale, e partirez dal 21° anno di età, con che al loro passaggio a machinisti contraggano l'obbligo di servire sei anni oltre a quelli della ferma speciale.

Gli allievi operaj che per cattiva condotta od incapacità non potessero pervenire al grado di allievi machinisti, saranno incorporati come semplici operaj con una ferma di anni 40 a contare dal 21° anno di loro età.

Art. 109.

E' incaricato del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mezzi, per cattiva condotta e per inattitudine all'intrapresa carriera, purchi non abbiano raggiunto l'età di 17 anni; questi giovani contraggono la ferma speciale al paro dei volontari di cui nell'ultimo paragrafo dell'Art. 104.

Art. 110.

Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio dal 1° di Gennaio dell'anno in cui compiessero il 21° di loro età, ottengono, in tempo di pace, l'assoluto congedo.

Potranno però essere tratti sotto le armi anche dopo compiuti gli 8 anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata.

Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione, per ottenere il congedo.

Art. 112.

Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge.

Art. 121.

Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operaj della leva di mare, potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purchi non abbiano compiuto il 40° anno di età.

Questoro non saranno sottoposti allo arruolamento e riceveranno, in ragione della loro abilità, la mercede giornaliera stabilita dalle tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare.

Art. 123.

La disposizione dell'articolo precedente non infirma quella portata dalla legge sul reclutamento dell'Esercito nel caso di omissione o ritardo delle liste della leva di terra.

Art. 141.

Gli operaj che, senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale od altro stabilimento marittimo giusta l'Art. 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso,

A²⁵

Situazione a tutto il 31 agosto 1865.

[illegible]

426 59 99
Ultimo

incorreranno in una multa di Ln. 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo quindici giorni, nella
pena giandis del carcere, da un mese a sei.

Si omettono le appresso disposizioni transitorie. di cui si propone la soppressione.

127

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

*C'è autorizzato il nostro Ministro della Marina a presentare
al Parlamento Nazionale il progetto di legge per
modificazione alla Legge 28 luglio 1861. per la leva
di Mare, e sostenerne innanzi ad esso la discussione.*

Dato a Firenze li 14. Dicembre. 1869.

Vittorio Emanuele

L. Augusto